# Parlamento europeo

2019-2024



Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2020/0361(COD)

28.7.2021

# **PARERE**

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE

(COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD))

Relatore per parere: Patrick Breyer

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

AD\1238219IT.docx PE692.898v07-00

PA\_Legam

# **BREVE MOTIVAZIONE**

### Contesto

In seguito a tre risoluzioni votate dal Parlamento, la Commissione ha presentato la sua proposta di legge sui servizi digitali nel dicembre 2020. La proposta intende garantire condizioni armonizzate per lo sviluppo di servizi digitali transfrontalieri nell'UE.

### Parere della commissione LIBE

Il parere si concentra su una migliore tutela dei diritti fondamentali e sulla lotta contro i contenuti illegali nell'era digitale, in linea con le competenze della commissione LIBE. La maggior parte degli emendamenti si basa su relazioni e pareri concernenti la legge sui servizi digitali che sono già stati sostenuti in commissione o in plenaria. Le principali proposte sono le seguenti:

- 1. La legge sui servizi digitali dovrebbe prevedere il diritto di utilizzare e pagare i servizi digitali in forma anonima, ove ciò sia ragionevolmente possibile, in linea con il principio di minimizzazione dei dati e al fine di impedire la divulgazione non autorizzata, il furto di identità e altre forme di abuso dei dati personali.
- 2. La **cifratura da punto a punto** non dovrebbe essere limitata, in quanto essenziale per la sicurezza di Internet.
- 3. Il targeting comportamentale e personalizzato per le pubblicità non commerciali e politiche dovrebbe essere gradualmente eliminato per tutelare gli utenti e garantire l'esistenza dei media tradizionali, e dovrebbe essere sostituito dalla pubblicità contestuale. Lo stesso dovrebbe applicarsi al targeting basato su dati sensibili o al targeting di minori. Il targeting comportamentale e personalizzato per le pubblicità commerciali dovrebbe essere possibile solo se gli utenti l'hanno scelto liberamente, senza essere esposti a modelli "occulti" o al rischio di essere esclusi dai servizi, e senza essere importunati da banner per l'accettazione dei cookies se hanno già fatto una scelta chiara nelle impostazioni del proprio browser o dispositivo.
- 4. Nello spirito della giurisprudenza sui metadati delle comunicazioni, le autorità pubbliche hanno **accesso alla documentazione delle attività personali online** solo per indagare su sospetti di reati gravi e per prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica, previa autorizzazione giudiziaria.
- 5. Gli **intermediari di semplice trasporto** non dovrebbero essere tenuti a bloccare l'accesso ai contenuti. I contenuti illegali dovrebbero essere rimossi dal luogo in cui sono ospitati.
- 6. A tutela della libertà di espressione e della libertà dei media, la decisione sulla legittimità dei contenuti spetta a un'autorità giudiziaria indipendente e non alle autorità amministrative.
- 7. Gli intermediari non dovrebbero essere tenuti a rimuovere informazioni che sono lecite nello Stato membro in cui sono stabiliti (il loro paese di origine). L'effetto degli

- **ordini di rimozione transfrontalieri** dovrebbe essere limitato al territorio dello Stato membro che emette l'ordine.
- 8. Si dovrebbe applicare un regime speciale agli operatori commerciali che **promuovono** o offrono illegalmente prodotti o servizi nell'Unione.
- 9. Le **condizioni generali** delle piattaforme online dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e permettere interferenze con il libero scambio di informazioni lecite solo ove ciò sia incompatibile con la finalità dichiarata del servizio.
- 10. Le decisioni sfavorevoli delle piattaforme online dovrebbero poter essere oggetto di **ricorso giudiziario**.
- 11. Qualora siano **segnalati** presunti contenuti illegali, una decisione dovrebbe essere adottata da personale qualificato dopo aver ascoltato l'editore.
- 12. Le **procedure di reclamo** dovrebbero essere disponibili anche per i notificanti, come le vittime di reato, alla cui notifica non è stato dato seguito.
- 13. Gli strumenti automatizzati di moderazione dei contenuti e i filtri dei contenuti non dovrebbero essere obbligatori. Le piattaforme online dovrebbero utilizzarli solo eccezionalmente per effettuare controlli ex ante al fine di bloccare temporaneamente i contenuti manifestamente illegali e che non tengono conto del contesto, prevedendo la verifica umana di ogni decisione automatizzata. Gli algoritmi non possono identificare in modo affidabile i contenuti illegali e comportano abitualmente la soppressione di contenuti legittimi, compresi contenuti giornalistici.
- 14. I prestatori non dovrebbero essere **obbligati a sanzionare** gli utenti per aver fornito contenuti illegali escludendoli temporaneamente dalle piattaforme, dato che tale obbligo non garantirebbe l'adozione di una decisione da parte di un'autorità giudiziaria e aggirerebbe le sanzioni previste dalla legge.
- 15. La **diffusione di contenuti problematici** favorita dagli algoritmi dovrebbe essere contenuta permettendo agli utenti di controllare gli algoritmi che mettono in ordine di priorità le informazioni presentate loro (sistemi di raccomandazione).
- 16. Gli strumenti di coregolamentazione (diritto non vincolante) come i codici di condotta e i protocolli di crisi dovrebbero essere soggetti a una procedura speciale per salvaguardare la trasparenza, la partecipazione, il controllo democratico e i diritti fondamentali.

# **EMENDAMENTI**

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

# Proposta di regolamento Considerando 2

### Testo della Commissione

**(2)** *Gli* Stati membri stanno sempre più introducendo, o stanno valutando di introdurre, legislazioni nazionali sulle materie disciplinate dal presente regolamento, imponendo in particolare obblighi di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tenendo conto del carattere intrinsecamente transfrontaliero di Internet, generalmente utilizzato per prestare i suddetti servizi, tali legislazioni nazionali divergenti incidono negativamente sul mercato interno, che, ai sensi dell'articolo 26 del trattato, comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento. Le condizioni per la prestazione dei servizi intermediari in tutto il mercato interno dovrebbero essere armonizzate in modo da offrire alle imprese accesso a nuovi mercati e opportunità di sfruttare i vantaggi del mercato interno, consentendo nel contempo ai consumatori e agli altri destinatari dei servizi di disporre di una scelta più ampia.

### Emendamento

Finora l'approccio normativo si è (2) basato sulla cooperazione volontaria per far fronte ai nuovi rischi e alle nuove sfide. Dal momento che ciò si è rivelato insufficiente e data l'assenza di norme armonizzate a livello dell'Unione, gli Stati membri stanno sempre più introducendo, o stanno valutando di introdurre, legislazioni nazionali sulle materie disciplinate dal presente regolamento, imponendo in particolare obblighi di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tenendo conto del carattere intrinsecamente transfrontaliero di Internet, generalmente utilizzato per prestare i suddetti servizi, tali legislazioni nazionali divergenti incidono negativamente sul mercato interno, che, ai sensi dell'articolo 26 del trattato, comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento. Le condizioni per la prestazione dei servizi intermediari in tutto il mercato interno dovrebbero essere armonizzate in modo da offrire alle imprese accesso a nuovi mercati e opportunità di sfruttare i vantaggi del mercato interno, consentendo nel contempo ai consumatori e agli altri destinatari dei servizi di disporre di una scelta più ampia. Inoltre, una frammentazione delle norme può avere conseguenze negative sulla libertà di espressione.

# Emendamento 2

# Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

(2 bis) Prescrizioni normative complesse a livello dell'Unione e degli Stati membri hanno contribuito a costi amministrativi elevati e all'incertezza giuridica per i servizi intermediari che operano nel mercato interno, in particolare le piccole e medie imprese.

### **Emendamento 3**

# Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari è essenziale per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà di impresa e il diritto alla non discriminazione.

# Emendamento

(3) Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari è essenziale per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare il diritto al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati personali, alla libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e di comunicare informazioni e idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera, nonché il diritto alla non discriminazione, la libertà di impresa e la protezione dei consumatori. I bambini hanno diritti specifici sanciti dall'articolo 24 della Carta e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'osservazione generale n. 25 di detta convenzione concernente i diritti dei minori in relazione all'ambiente digitale stabilisce formalmente in che modo tali diritti si applicano al mondo

PE692.898v07-00 6/133 AD\1238219IT.docx

### **Emendamento 4**

# Proposta di regolamento Considerando 8

# Testo della Commissione

(8) Il suddetto collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, sulla base dell'esistenza di un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui fattori quali l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'utilizzo di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>27</sup>. D'altro canto, la mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non può, di per sé, essere considerata come costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.

### Emendamento

Il suddetto collegamento (8) sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, sulla base dell'esistenza di un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui fattori quali l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'utilizzo di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>27</sup>. D'altro canto, la mera accessibilità tecnica di un sito web, di un indirizzo di posta elettronica o di altri dati di contatto dall'Unione non può, di per sé, essere considerata sufficiente per costituire un

# <sup>27</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

# **Emendamento 5**

# Proposta di regolamento Considerando 9

### Testo della Commissione

Il presente regolamento dovrebbe (9) integrare ma non pregiudicare l'applicazione delle norme derivanti da altri atti del diritto dell'Unione che disciplinano determinati aspetti della prestazione di servizi intermediari, in particolare la direttiva 2000/31/CE, ad eccezione delle modifiche introdotte dal presente regolamento, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup> come modificata e il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>29</sup> – proposta di regolamento relativo ai contenuti terroristici online. Le norme del presente regolamento si applicano tuttavia in relazione alle questioni che non sono o non sono pienamente affrontate da tali altri atti nonché alle questioni sulle quali tali altri atti lasciano agli Stati membri la facoltà di adottare determinate misure a livello nazionale. Le norme del presente regolamento si applicano tuttavia in relazione alle questioni che non sono o non sono pienamente affrontate da tali altri atti nonché alle questioni sulle quali tali altri atti lasciano agli Stati membri la facoltà di adottare determinate misure a livello nazionale.

### Emendamento

Il presente regolamento dovrebbe (9) integrare ma non pregiudicare l'applicazione delle norme derivanti da altri atti del diritto dell'Unione che disciplinano determinati aspetti della prestazione di servizi intermediari, in particolare la direttiva 2000/31/CE, ad eccezione delle modifiche introdotte dal presente regolamento, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup> come modificata e il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>29</sup>. Le norme del presente regolamento si applicano tuttavia in relazione alle questioni che non sono o non sono pienamente affrontate da tali altri atti nonché alle questioni sulle quali tali altri atti lasciano agli Stati membri la facoltà di adottare determinate misure a livello nazionale. Le norme del presente regolamento si applicano tuttavia in relazione alle questioni che non sono o non sono pienamente affrontate da tali altri atti nonché alle questioni sulle quali tali altri atti lasciano agli Stati membri la facoltà di adottare determinate misure a livello nazionale

PE692.898v07-00 8/133 AD\1238219IT.docx

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

- <sup>28</sup> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
- <sup>29</sup> Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio *proposta di regolamento* relativo *ai* contenuti terroristici online

<sup>28</sup> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo alla diffusione di contenuti terroristici online (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79.

# Emendamento 6

# Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È opportuno chiarire che il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, il quale sancisce norme e procedure specifiche che non dovrebbero essere pregiudicate.

Emendamento 7

# Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di "contenuto illegale" dovrebbe essere definito *in senso lato* e comprendere anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle

### Emendamento

# soppresso

# Emendamento

(12) Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di "contenuto illegale" dovrebbe basarsi sull'idea generale che ciò che è illegale offline dovrebbe esserlo anche online, garantendo nel contempo ciò che è legale offline lo sia anche online. Il concetto di

informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che riguardano attività illegali, quali la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore o le attività che comportano violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.

"contenuto illegale" dovrebbe essere definito adeguatamente e comprendere anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali laddove tali informazioni non siano di per sé conformi al diritto applicabile dell'Unione o degli Stati membri. Tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio, il materiale pedopornografico o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che si riferiscono in modo illecito ad attività illegali, quali la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore o le attività che comportano violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, in particolare la Carta, e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.

# **Emendamento 8**

# Proposta di regolamento Considerando 13

### Testo della Commissione

(13) Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di hosting definita nel presente regolamento, la

# Emendamento

(13) Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di hosting definita nel presente regolamento, la

PE692.898v07-00 10/133 AD\1238219IT.docx

sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network o i mercati online, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una funzionalità minore e meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale e l'integrazione di tale funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore

sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network, le piattaforme di condivisione dei contenuti o i mercati online, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una funzionalità minore e meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale e l'integrazione di tale funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore

# **Emendamento 9**

# Proposta di regolamento Considerando 14

### Testo della Commissione

(14) Il concetto di "diffusione al pubblico" utilizzato nel presente regolamento dovrebbe implicare la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di persone, ossia il fatto di rendere le informazioni facilmente accessibili agli utenti in generale senza che sia necessario un ulteriore intervento da parte del destinatario del servizio che le ha fornite,

### Emendamento

(14) Il concetto di "diffusione al pubblico" utilizzato nel presente regolamento dovrebbe implicare la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di persone, ossia il fatto di rendere le informazioni facilmente accessibili agli utenti in generale senza che sia necessario un ulteriore intervento da parte del destinatario del servizio che le ha fornite,

AD\1238219IT.docx 11/133 PE692.898v07-00

indipendentemente dall'accesso effettivo alle informazioni in questione da parte di tali persone. La mera possibilità di creare gruppi di utenti di un determinato servizio non dovrebbe, di per sé, essere intesa nel senso che le informazioni così diffuse non siano diffuse al pubblico. Il concetto dovrebbe tuttavia escludere la diffusione di informazioni all'interno di gruppi chiusi costituiti da un numero limitato di persone predeterminate. I servizi di comunicazione interpersonale, definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup>, quali i messaggi di posta elettronica o i servizi di messaggistica privata, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Le informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico ai sensi del presente regolamento solo se ciò avviene su richiesta diretta del destinatario del servizio che le ha fornite.

indipendentemente dall'accesso effettivo alle informazioni in questione da parte di tali persone. Di conseguenza, qualora l'accesso alle informazioni richieda la registrazione o l'ammissione a un gruppo di utenti, tali informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico solo se gli utenti che intendono accedervi sono automaticamente registrati o ammessi senza una decisione umana che stabilisca a chi concedere l'accesso. Le informazioni scambiate utilizzando servizi di comunicazione interpersonale, definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup>, quali i messaggi di posta elettronica o i servizi di messaggistica privata, non sono considerate diffuse al pubblico. Le informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico ai sensi del presente regolamento solo se ciò avviene su richiesta diretta del destinatario del servizio che le ha fornite.

# **Emendamento 10**

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

# Emendamento

(15 bis) Le attività online di una persona forniscono informazioni approfondite sulla sua personalità e sul suo comportamento passato e futuro e consentono di manipolarli. L'elevata sensibilità di tali informazioni e il conseguente rischio di abuso richiedono una protezione particolare. In linea con il principio della minimizzazione dei dati e

PE692.898v07-00 12/133 AD\1238219IT.docx

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

al fine di impedire la divulgazione non autorizzata, il furto di identità e altre forme di abuso dei dati personali, i destinatari dovrebbero avere il diritto di utilizzare e pagare i servizi della società dell'informazione in forma anonima, ove ragionevolmente possibile. Ciò dovrebbe applicarsi fatti salvi gli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. I prestatori possono rendere possibile l'uso anonimo dei loro servizi astenendosi dal raccogliere dati personali relativi al destinatario e alle sue attività online e permettendo ai destinatari di utilizzare reti che rendono anonimo l'accesso al servizio. I pagamenti in forma anonima possono ad esempio avvenire in contanti, mediante voucher o strumenti di pagamento prepagati. La raccolta generalizzata e indiscriminata di dati personali in merito a ogni utilizzo di un servizio digitale interferisce in modo sproporzionato con il diritto al rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali. Conformemente al regolamento (UE) 2016/679 gli utenti hanno il diritto di non essere sottoposti a un tracciamento pervasivo quando utilizzano i servizi della società dell'informazione. Conformemente alla giurisprudenza sui metadati delle comunicazioni, i prestatori non dovrebbero essere tenuti a conservare i dati personali relativi all'utilizzo del servizio da parte di tutti i destinatari. Applicare ai dati una cifratura da punto a punto efficace è essenziale ai fini della fiducia e della sicurezza su Internet e previene in maniera efficace l'accesso non autorizzato di terzi. Il fatto che si abusi della tecnologia di cifratura per scopi illeciti non giustifica un generale

indebolimento del suo utilizzo.

**Emendamento 11** 

Proposta di regolamento Considerando 15 ter (nuovo)

### Testo della Commissione

### Emendamento

Il targeting di individui (15 ter) sulla base dei dati personali, inclusi i dati comportamentali, non dovrebbe essere consentito per scopi non commerciali e politici. La pubblicità oscura o ingannevole per scopi non commerciali e politici è una categoria particolare di minaccia online in quanto influenza i meccanismi fondamentali che permettono il funzionamento della nostra società democratica. Il targeting di minori sulla base dei loro dati personali o il targeting di individui sulla base di categorie particolari di dati che permettono il targeting di gruppi vulnerabili non dovrebbe essere consentito. Il targeting di destinatari per scopi commerciali dovrebbe richiedere il consenso dei medesimi. Per garantire che i destinatari possano scegliere realmente, negare il consenso non dovrebbe essere più complicato di dare il consenso, non dovrebbero essere utilizzati "modelli occulti" che mettano a rischio la libertà di scelta dei destinatari e la negazione del consenso non dovrebbe comportare la disabilitazione dell'accesso alle funzionalità della piattaforma. Per non importunare i destinatari che negano il consenso, si dovrebbero rispettare le impostazioni delle apparecchiature terminali che indicano un'opposizione al trattamento dei dati personali. Mostrare messaggi pubblicitari contestuali non richiede il trattamento di dati personali ed è pertanto meno invasivo.

### **Emendamento 12**

# Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Le esenzioni dalla responsabilità

(18) Le esenzioni dalla responsabilità

PE692.898v07-00 14/133 AD\1238219IT.docx

stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi, mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni. Tali esenzioni non dovrebbero di conseguenza essere disponibili per quanto riguarda la responsabilità relativa alle informazioni fornite non dal destinatario del servizio ma dallo stesso prestatore del servizio intermediario, anche nel caso di informazioni elaborate sotto la responsabilità editoriale di tale prestatore.

stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché il prestatore di servizi intermediari sia a conoscenza o abbia il controllo di tali informazioni. Tali esenzioni non dovrebbero di conseguenza essere disponibili per quanto riguarda la responsabilità relativa alle informazioni fornite non dal destinatario del servizio ma dallo stesso prestatore del servizio intermediario, anche nel caso di informazioni elaborate sotto la responsabilità editoriale di tale prestatore. Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero dipendere da concetti incerti come il ruolo "attivo", "neutro" o "passivo" dei prestatori.

### **Emendamento 13**

# Proposta di regolamento Considerando 22

# Testo della Commissione

Al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting, il prestatore dovrebbe agire immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi non appena ne venga effettivamente a conoscenza o ne divenga consapevole. La rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi dovrebbe essere effettuata nel rispetto del principio della libertà di espressione. Il prestatore può effettivamente acquisire tale conoscenza o consapevolezza, in particolare mediante indagini volontarie o notifiche inviategli da persone o enti conformemente al presente regolamento, nella misura in cui tali notifiche sono sufficientemente precise e dimostrate da consentire a un operatore economico diligente di individuare ragionevolmente, valutare e, se del caso, contrastare i

# Emendamento

(22)Al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting, il prestatore dovrebbe agire immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi dopo essere divenuto consapevole della loro natura illegale. La rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi dovrebbe essere effettuata nel rispetto del principio della libertà di espressione, compreso il diritto di ricevere e di comunicare informazioni e idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche. Il prestatore può effettivamente acquisire tale conoscenza o consapevolezza, in particolare mediante indagini volontarie o notifiche inviategli da persone o enti conformemente al presente regolamento, nella misura in cui tali notifiche sono sufficientemente precise e dimostrate da consentire a un operatore economico

AD\1238219IT.docx 15/133 PE692.898v07-00

presunti contenuti illegali.

diligente di individuare ragionevolmente, valutare e, se del caso, contrastare i presunti contenuti illegali.

Emendamento

### **Emendamento 14**

# Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

soppresso

Al fine di garantire la certezza del (25)diritto e non scoraggiare le attività volte a individuare, identificare e contrastare i contenuti illegali che i prestatori di servizi intermediari possono intraprendere su base volontaria, è opportuno chiarire che il semplice fatto che i prestatori intraprendano tali attività non comporta il venir meno delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, purché tali attività siano svolte in buona fede e in modo diligente. È inoltre opportuno chiarire che il semplice fatto che tali prestatori adottino, in buona fede, misure per adempiere le prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda l'attuazione delle loro condizioni generali, non dovrebbe comportare il venir meno di tali esenzioni dalla responsabilità. Le attività e le misure che un determinato prestatore può aver adottato non dovrebbero pertanto essere prese in considerazione nel determinare se il prestatore possa avvalersi di un'esenzione dalla responsabilità, in particolare per quanto riguarda la questione se il prestatore offra il suo servizio in modo neutro e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della pertinente disposizione, senza che tale norma implichi tuttavia che il prestatore possa necessariamente avvalersene.

PE692.898v07-00 16/133 AD\1238219IT.docx

### **Emendamento 15**

# Proposta di regolamento Considerando 27

### Testo della Commissione

Dal 2000 sono state sviluppate nuove tecnologie che hanno migliorato la disponibilità, l'efficienza, la velocità, l'affidabilità, la capacità e la sicurezza dei sistemi per la trasmissione e la memorizzazione di dati online, portando a un ecosistema online sempre più complesso. A tale riguardo è opportuno ricordare che anche i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l'architettura logica di base e il corretto funzionamento di Internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie, possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi si qualificano come "mere conduit", "caching" o hosting. Tali servizi comprendono, a seconda dei casi, reti locali senza fili, servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), registri dei nomi di dominio di primo livello, autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali o reti per la diffusione di contenuti che abilitano o migliorano le funzioni di altri prestatori di servizi intermediari. Analogamente, i servizi utilizzati per le comunicazioni e i mezzi tecnici attraverso i quali vengono forniti hanno subito una notevole evoluzione, dando luogo a servizi online come il Voice over IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web, in cui la comunicazione avviene tramite un servizio di accesso a Internet. Anche tali servizi possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità, nella misura in cui si qualificano come servizi di "mere conduit", "caching" o hosting.

### Emendamento

(27)Dal 2000 sono state sviluppate nuove tecnologie che hanno migliorato la disponibilità, l'efficienza, la velocità, l'affidabilità, la capacità e la sicurezza dei sistemi per la trasmissione e la memorizzazione di dati online, portando a un ecosistema online sempre più complesso. A tale riguardo è opportuno ricordare che anche i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l'architettura logica di base e il corretto funzionamento di Internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie, possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi si qualificano come "mere conduit", "caching" o hosting. Tali servizi comprendono, a seconda dei casi, reti locali senza fili, servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), registri dei nomi di dominio di primo livello, autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali o reti per la diffusione di contenuti che abilitano o migliorano le funzioni di altri prestatori di servizi intermediari. Analogamente, i servizi utilizzati per le comunicazioni e i mezzi tecnici attraverso i quali vengono forniti hanno subito una notevole evoluzione, dando luogo a servizi online come il Voice over IP, i servizi di messaggistica, i fornitori di infrastrutture cloud e i servizi di posta elettronica basati sul web, in cui la comunicazione avviene tramite un servizio di accesso a Internet. Anche tali servizi possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità, nella misura in cui si qualificano come servizi di "mere conduit", "caching" o hosting.

## **Emendamento 16**

# Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

I prestatori di servizi intermediari (28)non dovrebbero essere soggetti a un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Ciò non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicati gli ordini emessi dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti, o come un obbligo generale per i prestatori di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali.

### Emendamento

(28)I prestatori di servizi intermediari non dovrebbero essere soggetti a un obbligo di sorveglianza di carattere generale, né de jure né de facto. Si avrebbe un obbligo di fatto se la mancata attuazione di un'infrastruttura di sorveglianza generale o preventiva risultasse antieconomica, ad esempio a causa del costo aggiuntivo significativo legato alle necessità di vigilanza umana alternativa o del rischio di ingenti risarcimenti di danni. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti, o come un obbligo generale per i prestatori di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali.

### **Emendamento 17**

Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

(28 bis) I prestatori di servizi intermediari non dovrebbero essere obbligati a utilizzare strumenti automatizzati di moderazione dei contenuti perché tali strumenti non sono in grado di comprendere efficacemente la sottigliezza del contesto e del significato nella comunicazione umana, il che è necessario per determinare se i contenuti valutati violano la legge o le condizioni di servizio.

# **Emendamento 18**

PE692.898v07-00 18/133 AD\1238219IT.docx

# Proposta di regolamento Considerando 29

# Testo della Commissione

(29)A seconda dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e del settore del diritto in questione, le autorità giudiziarie *o amministrative* nazionali possono ordinare ai prestatori di servizi intermediari di contrastare determinati contenuti illegali specifici o di fornire determinate informazioni specifiche. Le leggi nazionali in base alle quali tali ordini sono emessi divergono considerevolmente e gli ordini trattano in misura sempre maggiore situazioni transfrontaliere. Al fine di garantire che tali ordini possano essere rispettati in modo efficace ed efficiente, consentendo alle autorità pubbliche interessate di svolgere i loro compiti ed evitando che i prestatori siano soggetti a oneri sproporzionati, senza che ciò comporti un pregiudizio indebito ai diritti e agli interessi legittimi di terzi, è necessario stabilire determinate condizioni che tali ordini dovrebbero soddisfare nonché determinate prescrizioni complementari relative al trattamento dei suddetti ordini.

### Emendamento

A seconda dell'ordinamento (29)giuridico di ciascuno Stato membro e del settore del diritto in questione, le autorità giudiziarie nazionali possono ordinare ai prestatori di servizi intermediari di contrastare determinati contenuti illegali specifici o di fornire determinate informazioni specifiche. Le leggi nazionali in base alle quali tali ordini sono emessi divergono considerevolmente e gli ordini trattano in misura sempre maggiore situazioni transfrontaliere. Al fine di garantire che tali ordini possano essere rispettati in modo efficace ed efficiente, consentendo alle autorità pubbliche interessate di svolgere i loro compiti ed evitando che i prestatori siano soggetti a oneri sproporzionati, senza che ciò comporti un pregiudizio indebito ai diritti e agli interessi legittimi di terzi, è necessario stabilire determinate condizioni che tali ordini dovrebbero soddisfare nonché determinate prescrizioni complementari relative al trattamento dei suddetti ordini.

# **Emendamento 19**

# Proposta di regolamento Considerando 30

# Testo della Commissione

(30) Gli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni dovrebbero essere emessi in conformità del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e del divieto di obblighi generali di sorveglianza sulle informazioni o di accertamento attivo dei fatti o di circostanze che indichino la presenza di attività illegali di cui al presente regolamento. Le condizioni e le

# Emendamento

(30) Gli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni dovrebbero essere emessi *dalle autorità competenti designate* in conformità del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e del divieto di obblighi generali di sorveglianza sulle informazioni o di accertamento attivo dei fatti o di circostanze che indichino la presenza di attività illegali di cui al

AD\1238219IT.docx 19/133 PE692.898v07-00

prescrizioni stabilite nel presente regolamento che si applicano agli ordini di contrastare i contenuti illegali lasciano impregiudicati altri atti dell'Unione che prevedono sistemi analoghi per contrastare specifiche tipologie di contenuti illegali, quali il regolamento (UE) .../.... [proposta di regolamento relativo alla diffusione di contenuti terroristici online] o il regolamento (UE) 2017/2394 che conferisce alle autorità degli Stati membri responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori specifici poteri per disporre la fornitura di informazioni, mentre le condizioni e le prescrizioni che si applicano agli ordini di fornire informazioni lasciano impregiudicati gli altri atti dell'Unione che prevedono norme analoghe pertinenti per settori specifici. Tali condizioni e prescrizioni dovrebbero lasciare impregiudicate le norme in materia di conservazione delle informazioni ai sensi del diritto nazionale applicabile. conformemente al diritto dell'Unione e alle richieste di riservatezza delle autorità di contrasto connesse alla non divulgazione di informazioni.

presente regolamento. Le condizioni e le prescrizioni stabilite nel presente regolamento che si applicano agli ordini di contrastare i contenuti illegali lasciano impregiudicati altri atti dell'Unione che prevedono sistemi analoghi per contrastare specifiche tipologie di contenuti illegali, quali il regolamento (UE) 2021/784 relativo alla diffusione di contenuti terroristici *online* o il regolamento (UE) 2017/2394 che conferisce alle autorità degli Stati membri responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori specifici poteri per disporre la fornitura di informazioni, mentre le condizioni e le prescrizioni che si applicano agli ordini di fornire informazioni lasciano impregiudicati gli altri atti dell'Unione che prevedono norme analoghe pertinenti per settori specifici. Tali condizioni e prescrizioni dovrebbero lasciare impregiudicate le norme in materia di conservazione delle informazioni ai sensi del diritto nazionale applicabile. conformemente al diritto dell'Unione e alle richieste di riservatezza delle autorità di contrasto connesse alla non divulgazione di informazioni.

# **Emendamento 20**

Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

# Emendamento

(30 bis) Al fine di evitare interpretazioni divergenti di che cosa costituisca un contenuto illegale e garantire l'accessibilità delle informazioni legali nello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore, gli ordini di contrastare i contenuti illegali dovrebbero essere emessi, in linea di principio, dalle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui il prestatore ha lo stabilimento principale oppure, se non è stabilito nell'Unione, il suo legale rappresentante.

Le autorità giudiziarie di altri Stati membri dovrebbero poter emettere ordini il cui effetto sia limitato al territorio dello Stato membro in cui è stabilita l'autorità giudiziaria che emette l'ordine. Un regime speciale dovrebbe applicarsi per contrastare le offerte commerciali illecite di beni e servizi.

# **Emendamento 21**

# Proposta di regolamento Considerando 31

### Testo della Commissione

L'ambito di applicazione territoriale di tali ordini di contrastare i contenuti illegali dovrebbe essere definito in modo chiaro sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile che consente l'emissione dell'ordine e dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. A tale riguardo l'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale che emette l'ordine dovrebbe conciliare l'obiettivo che esso mira a conseguire, conformemente alla base giuridica che ne consente l'emissione, con i diritti e gli interessi legittimi di tutti i terzi potenzialmente interessati dall'ordine, in particolare i loro diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Qualora l'ordine contenente riferimento a informazioni specifiche possa avere effetto oltre il territorio dello Stato membro dell'autorità in questione, quest'ultima dovrebbe inoltre valutare se le informazioni in questione possano costituire contenuti illegali in altri Stati membri interessati e, se del caso, tenere conto delle pertinenti norme del diritto dell'Unione o del diritto internazionale e degli interessi della cortesia internazionale.

# Emendamento

L'ambito di applicazione territoriale di tali ordini di contrastare i contenuti illegali dovrebbe essere definito in modo chiaro sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile che consente l'emissione dell'ordine e dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. A tale riguardo l'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale che emette l'ordine dovrebbe conciliare l'obiettivo che esso mira a conseguire, conformemente alla base giuridica che ne consente l'emissione, con i diritti e gli interessi legittimi di tutti i terzi potenzialmente interessati dall'ordine, in particolare i loro diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Qualora l'ordine contenente riferimento a informazioni specifiche possa avere effetto oltre il territorio dello Stato membro dell'autorità in questione, quest'ultima dovrebbe inoltre valutare se le informazioni in questione possano costituire contenuti illegali in altri Stati membri interessati e, se del caso, tenere conto delle pertinenti norme del diritto dell'Unione o degli Stati membri o del diritto internazionale e degli interessi della cortesia internazionale. I prestatori di servizi intermediari non dovrebbero essere legalmente tenuti a rimuovere i contenuti che sono legali nel paese in cui sono

AD\1238219IT.docx 21/133 PE692.898v07-00

stabiliti. Le autorità competenti dovrebbero poter ordinare di bloccare contenuti pubblicati legalmente al di fuori dell'Unione solo per il territorio dello Stato membro nel quale dette autorità competenti sono stabilite. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dei prestatori di valutare la conformità di contenuti specifici con le loro condizioni generali e successivamente di rimuovere i contenuti non conformi anche se non sono illegali nel paese in cui sono stabiliti.

### **Emendamento 22**

# Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

Gli ordini di fornire informazioni (32)disciplinati dal presente regolamento riguardano la presentazione di informazioni specifiche su singoli destinatari del servizio intermediario in questione individuati in tali ordini ai fini della determinazione del rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi. Gli ordini riguardanti informazioni relative a un gruppo di destinatari del servizio non specificamente individuati, compresi gli ordini di fornire informazioni aggregate necessarie a fini statistici e per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, non dovrebbero pertanto essere pregiudicati dalle norme del presente regolamento sulla fornitura di informazioni.

# **Emendamento 23**

Proposta di regolamento Considerando 33

# Emendamento

Gli ordini di fornire informazioni (32)disciplinati dal presente regolamento riguardano la presentazione di informazioni specifiche su singoli destinatari del servizio intermediario in questione individuati in tali ordini ai fini della determinazione del rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi. Gli ordini riguardanti informazioni non personali relative a un gruppo di destinatari del servizio non specificamente individuati, compresi gli ordini di fornire informazioni aggregate necessarie a fini statistici e per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, non dovrebbero pertanto essere pregiudicati dalle norme del presente regolamento sulla fornitura di informazioni.

PE692.898v07-00 22/133 AD\1238219IT.docx

# Testo della Commissione

Gli ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni sono soggetti alle norme che tutelano la competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi cui sono rivolti, e che prevedono eventuali deroghe a tale competenza in determinati casi previsti all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, solo se sono rispettate le condizioni di tale articolo. Dato che gli ordini in questione riguardano rispettivamente informazioni specifiche e contenuti illegali specifici, qualora siano destinati a prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro, essi non impongono, in linea di principio, restrizioni alla libera prestazione transfrontaliera dei servizi da parte di tali prestatori. Le norme di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, comprese quelle relative alla necessità di giustificare le misure che derogano alla competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi per determinati motivi specificati e le norme relative alla notifica di tali misure, non si applicano pertanto in relazione a tali ordini.

### **Emendamento**

Gli ordini di contrastare i contenuti (33)illegali e di fornire informazioni sono soggetti alle norme che tutelano la competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi cui sono rivolti, e che prevedono eventuali deroghe a tale competenza in determinati casi previsti all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, solo se sono rispettate le condizioni di tale articolo. Dato che gli ordini in questione riguardano rispettivamente informazioni specifiche e contenuti illegali specifici in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, qualora siano destinati a prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro, essi non impongono, in linea di principio, restrizioni alla libera prestazione transfrontaliera dei servizi da parte di tali prestatori. Le norme di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, comprese quelle relative alla necessità di giustificare le misure che derogano alla competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi per determinati motivi specificati e le norme relative alla notifica di tali misure, non si applicano pertanto in relazione a tali ordini.

# **Emendamento 24**

# Proposta di regolamento Considerando 36

# Testo della Commissione

(36) Per agevolare comunicazioni fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero essere tenuti a istituire un punto di contatto unico e a pubblicare le pertinenti informazioni riguardanti il loro punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali comunicazioni. Al punto di

# Emendamento

(36) Per agevolare comunicazioni fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero essere tenuti a istituire un punto di contatto unico e a pubblicare le pertinenti informazioni *aggiornate* riguardanti il loro punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali

contatto possono ricorrere anche i segnalatori attendibili e i professionisti che hanno un rapporto specifico con il prestatore di servizi intermediari. A differenza del rappresentante legale, il punto di contatto dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe necessariamente disporre di un luogo fisico. comunicazioni. Tali informazioni dovrebbero essere notificate al coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro di stabilimento. Al punto di contatto possono ricorrere anche i segnalatori attendibili e i professionisti che hanno un rapporto specifico con il prestatore di servizi intermediari. A differenza del rappresentante legale, il punto di contatto dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe necessariamente disporre di un luogo fisico.

### **Emendamento 25**

# Proposta di regolamento Considerando 38

# Testo della Commissione

(38) Benché la libertà contrattuale dei prestatori di servizi intermediari debba, in linea di principio, essere rispettata, è opportuno stabilire determinate norme sul contenuto, sull'applicazione e sull'esecuzione delle condizioni generali di tali prestatori nell'interesse della trasparenza, della tutela dei destinatari del servizio e della prevenzione di risultati iniqui o arbitrari.

# Emendamento

(38)Benché la libertà contrattuale dei prestatori di servizi intermediari debba, in linea di principio, essere rispettata, è opportuno stabilire determinate norme sul contenuto, sull'applicazione e sull'esecuzione delle condizioni generali di tali prestatori nell'interesse della trasparenza, della tutela dei destinatari del servizio e della prevenzione di risultati iniqui o arbitrari. *Dovrebbe inoltre essere* resa pubblica una sintesi delle condizioni generali. Al fine di salvaguardare il diritto fondamentale alla libertà di espressione, i prestatori non dovrebbero essere autorizzati a sopprimere arbitrariamente contenuti leciti né a contrastare coloro che li forniscono. Contrastare informazioni lecite è giustificabile solo quando le informazioni siano incompatibili con la finalità dichiarata del servizio. Ad esempio, qualora la finalità di un forum online sia discutere di una determinata questione, il fatto di fornire informazioni su temi non collegati può essere incompatibile con la finalità del servizio.

PE692.898v07-00 24/133 AD\1238219IT.docx

### **Emendamento 26**

# Proposta di regolamento Considerando 39

# Testo della Commissione

Per garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero comunicare annualmente, conformemente alle prescrizioni armonizzate di cui al presente regolamento, in merito alla moderazione dei contenuti da loro intrapresa, comprese le misure adottate a seguito dell'applicazione e dell'esecuzione delle loro condizioni generali. Al fine di evitare oneri sproporzionati, tali obblighi di comunicazione trasparente non dovrebbero tuttavia applicarsi ai prestatori che sono microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>40</sup>.

(39)Per garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero comunicare annualmente, conformemente alle prescrizioni armonizzate di cui al presente regolamento, in merito alla moderazione dei contenuti da loro intrapresa, comprese le misure adottate a seguito dell'applicazione e dell'esecuzione delle loro condizioni generali. I prestatori che offrono i loro servizi in più di uno Stato membro dovrebbero fornire una ripartizione delle informazioni per Stato *membro*. Al fine di evitare oneri sproporzionati, tali obblighi di comunicazione trasparente non dovrebbero tuttavia applicarsi ai prestatori che sono microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>40</sup>.

### **Emendamento 27**

# Proposta di regolamento Considerando 40

# Testo della Commissione

(40) I prestatori di servizi di hosting svolgono un ruolo particolarmente importante nel contrasto ai contenuti illegali online, in quanto memorizzano le informazioni fornite dai destinatari del

### Emendamento

(40) I prestatori di servizi di hosting svolgono un ruolo particolarmente importante nel contrasto ai contenuti illegali online, in quanto memorizzano le informazioni fornite dai destinatari del

AD\1238219IT.docx 25/133 PE692.898v07-00

Emendamento

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

servizio su loro richiesta e danno solitamente accesso a tali informazioni ad altri destinatari, talvolta su larga scala. È importante che tutti i prestatori di servizi di hosting, indipendentemente dalle loro dimensioni, predispongano meccanismi di notifica e azione di facile uso che agevolino la notifica al prestatore di servizi di hosting interessato di informazioni specifiche che la parte notificante ritiene costituiscano contenuti illegali ("notifica"), in base alla quale il prestatore può decidere se condivide o no tale valutazione e se intende rimuovere detti contenuti o disabilitare l'accesso agli stessi ("azione"). A condizione che siano rispettate le prescrizioni relative alle notifiche, le persone o gli enti dovrebbero poter notificare più contenuti specifici presunti illegali mediante un'unica notifica. L'obbligo di predisporre meccanismi di notifica e azione dovrebbe applicarsi, ad esempio, ai servizi di condivisione e memorizzazione di file, ai servizi di web hosting, ai server di annunci e ai pastebin, nella misura in cui si qualificano come prestatori di servizi di hosting contemplati dal presente regolamento.

servizio su loro richiesta e danno solitamente accesso a tali informazioni ad altri destinatari, talvolta su larga scala. È importante che tutti i prestatori di servizi di hosting, indipendentemente dalle loro dimensioni, predispongano meccanismi di notifica e azione di facile uso che agevolino la notifica al prestatore di servizi di hosting interessato di informazioni specifiche che la parte notificante ritiene costituiscano contenuti illegali ("notifica"), in base alla quale il prestatore può decidere se condivide o no tale valutazione e se intende rimuovere detti contenuti o disabilitare di conseguenza l'accesso agli stessi ("azione"). L'obbligo di predisporre meccanismi di notifica e azione dovrebbe applicarsi, ad esempio, ai servizi di condivisione e memorizzazione di file, ai servizi di web hosting, ai server di annunci e ai pastebin, nella misura in cui si qualificano come prestatori di servizi di hosting contemplati dal presente regolamento.

# **Emendamento 28**

# Proposta di regolamento Considerando 41

# Testo della Commissione

(41) Le norme relative a tali meccanismi di notifica e azione dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione, in modo da consentire il trattamento tempestivo, diligente e *obiettivo* delle notifiche sulla base di norme uniformi, trasparenti e chiare, che forniscano solide garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti interessate, in particolare dei loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta, indipendentemente dallo Stato membro nel quale tali parti sono stabilite o

# Emendamento

(41) Le norme relative a tali meccanismi di notifica e azione dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione, in modo da consentire il trattamento tempestivo, diligente, *non arbitrario* e *non discriminatorio* delle notifiche sulla base di norme uniformi, trasparenti e chiare, che forniscano solide garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti interessate, in particolare dei loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta, indipendentemente dallo Stato membro nel

PE692.898v07-00 26/133 AD\1238219IT.docx

residenti e dal settore del diritto in questione. I diritti fondamentali comprendono, a seconda dei casi, il diritto alla libertà di espressione e di informazione, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo dei destinatari del servizio; la libertà di impresa, compresa la libertà contrattuale, dei prestatori di servizi nonché il diritto alla dignità umana, i diritti del minore, il diritto alla tutela della proprietà, compresa la proprietà intellettuale, e il diritto alla non discriminazione delle parti interessate da contenuti illegali.

quale tali parti sono stabilite o residenti e dal settore del diritto in questione. I diritti fondamentali comprendono, a seconda dei casi, il diritto alla libertà di espressione e di informazione, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo dei destinatari del servizio; la libertà di impresa, compresa la libertà contrattuale, dei prestatori di servizi nonché il diritto alla dignità umana, i diritti del minore, il diritto alla tutela della proprietà, compresa la proprietà intellettuale, e il diritto alla non discriminazione delle parti interessate da contenuti illegali.

# **Emendamento 29**

# Proposta di regolamento Considerando 42

## Testo della Commissione

(42)Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere le informazioni fornite da un destinatario del servizio o di disabilitare l'accesso alle stesse, ad esempio a seguito del ricevimento di una notifica o agendo di propria iniziativa, anche mediante l'uso di strumenti automatizzati, tale prestatore dovrebbe informare il destinatario della sua decisione, dei motivi della stessa e dei mezzi di ricorso *disponibili* per contestare la decisione, tenuto conto delle conseguenze negative che tali decisioni possono comportare per il destinatario, anche per quanto concerne l'esercizio del suo diritto fondamentale alla libertà di espressione. Tale obbligo dovrebbe applicarsi indipendentemente dai motivi della decisione, in particolare a prescindere dal fatto che l'azione sia stata intrapresa perché le informazioni notificate sono considerate contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali

# Emendamento

(42)Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere le informazioni fornite da un destinatario del servizio, di disabilitare l'accesso alle stesse o di limitare le proposte dei sistemi di raccomandazione in relazione a tali informazioni, ad esempio a seguito del ricevimento di una notifica o agendo di propria iniziativa, tale prestatore dovrebbe informare in maniera chiara e facilmente comprensibile il destinatario e, ove possibile, il notificante della sua decisione, dei motivi della stessa e dei mezzi di ricorso a disposizione del destinatario per contestare la decisione, tenuto conto delle conseguenze negative che tali decisioni possono comportare per il destinatario, anche per quanto concerne l'esercizio del suo diritto fondamentale alla libertà di espressione. Tale obbligo dovrebbe applicarsi indipendentemente dai motivi della decisione, in particolare a prescindere dal fatto che l'azione sia stata intrapresa

AD\1238219IT.docx 27/133 PE692.898v07-00

applicabili. I mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione del prestatore di servizi di hosting dovrebbero sempre includere il ricorso per via giudiziaria.

perché le informazioni notificate sono considerate contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali applicabili. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi se il destinatario ha ripetutamente fornito contenuti manifestamente illegali in passato o se la rimozione si basa su un ordine di contrastare contenuti illegali e l'autorità competente che emette l'ordine ha deciso di non divulgare informazioni per ragioni di sicurezza pubblica. I mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione del prestatore di servizi di hosting dovrebbero sempre includere il ricorso per via giudiziaria. La limitazione delle proposte dei sistemi di raccomandazione può avvenire, ad esempio, mediante pratiche di shadow-banning di contenuti.

**Emendamento 30** 

Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### **Emendamento**

Nel moderare i contenuti, i (42 bis) meccanismi utilizzati volontariamente dalle piattaforme non dovrebbero, in linea di principio, sfociare in misure di controllo ex ante basate su strumenti automatizzati o filtraggio dei contenuti in fase di caricamento. Attualmente gli strumenti automatizzati non sono in grado di distinguere i contenuti illegali da quelli che sono leciti in un determinato contesto e, pertanto, comportano abitualmente un blocco eccessivo di contenuti leciti. Un controllo umano delle relazioni automatizzate da parte dei prestatori di servizi o dei loro contraenti non risolve pienamente il problema, specialmente se è esternalizzato a personale di contraenti privati che non ha l'indipendenza, le qualifiche e la responsabilità sufficienti. Le misure di controllo ex ante basate su strumenti automatizzati o filtraggio dei

PE692.898v07-00 28/133 AD\1238219IT.docx

contenuti in fase di caricamento dovrebbero essere intese come la subordinazione della pubblicazione a una decisione automatizzata. Ciò dovrebbe essere eccezionalmente autorizzato se la decisione automatizzata è valida per un periodo di tempo limitato, se è soggetta a verifica umana e se si limita in modo affidabile a informazioni precedentemente classificate come manifestamente illegali, indipendentemente dal loro contesto e dall'identità e l'intenzione del destinatario che le ha fornite. Dovrebbe essere consentito filtrare la pubblicazione automatizzata di contenuti come lo spam. Qualora gli strumenti automatizzati siano utilizzati per la moderazione dei contenuti ex post, il prestatore dovrebbe garantire l'adozione di decisioni umane in merito a qualsiasi azione da intraprendere e la protezione dei contenuti leciti.

# **Emendamento 31**

# Proposta di regolamento Considerando 43

### Testo della Commissione

(43) Al fine di evitare oneri sproporzionati, gli obblighi supplementari imposti alle piattaforme online ai sensi del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle microimprese e alle piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>41</sup>, a meno che, in ragione del loro raggio d'azione e del loro impatto, esse non soddisfino i criteri per qualificarsi come piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi del presente regolamento. Le norme sul consolidamento previste nella suddetta raccomandazione contribuiscono a prevenire l'elusione di tali obblighi supplementari. L'esenzione delle microimprese e delle piccole imprese da tali obblighi supplementari non dovrebbe essere intesa in modo da incidere sulla loro

### Emendamento

(43)Al fine di evitare oneri sproporzionati, gli obblighi supplementari imposti alle piattaforme online ai sensi del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle microimprese e alle piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>41</sup>, a meno che, in ragione del loro raggio d'azione e del loro impatto, esse non abbiano più di 4,5 milioni di utenti *nell'Unione o non* soddisfino i criteri per qualificarsi come piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi del presente regolamento. Le norme sul consolidamento previste nella suddetta raccomandazione contribuiscono a prevenire l'elusione di tali obblighi supplementari. L'esenzione delle microimprese e delle piccole imprese da

capacità di istituire, su base volontaria, un sistema che rispetti uno o più di tali obblighi.

tali obblighi supplementari non dovrebbe essere intesa in modo da incidere sulla loro capacità di istituire, su base volontaria, un sistema che rispetti uno o più di tali obblighi.

### **Emendamento 32**

# Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

I destinatari del servizio dovrebbero poter contestare efficacemente e con facilità determinate decisioni delle piattaforme online che hanno un impatto negativo nei loro confronti. Le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a predisporre sistemi interni di gestione dei reclami che soddisfino determinate condizioni volte a far sì che tali sistemi siano facilmente accessibili e portino a risultati rapidi ed equi. È inoltre opportuno prevedere la possibilità della risoluzione extragiudiziale delle controversie, comprese quelle che non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente mediante i sistemi interni di gestione dei reclami, da parte di organismi certificati che possiedano l'indipendenza, i mezzi e le competenze necessarie per esercitare le loro attività in modo equo, rapido ed efficace sotto il profilo dei costi. Le possibilità così create di contestare le decisioni delle piattaforme online dovrebbero integrare, pur lasciandola impregiudicata sotto tutti gli aspetti, la possibilità di presentare ricorso per via giudiziaria conformemente alla legislazione dello Stato membro

### Emendamento

(44)I destinatari del servizio e le organizzazioni o gli enti pubblici che rappresentano gli interessi dei consumatori designati da uno Stato membro come legittimati a intentare azioni rappresentative dovrebbero poter contestare efficacemente e con facilità determinate decisioni delle piattaforme online che hanno un impatto negativo nei loro confronti. Le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a predisporre sistemi interni di gestione dei reclami che soddisfino determinate condizioni volte a far sì che tali sistemi siano facilmente accessibili e portino a risultati rapidi ed equi. Tali sistemi dovrebbero essere disponibili anche per i notificanti. È inoltre opportuno prevedere la possibilità della risoluzione extragiudiziale delle controversie, comprese quelle che non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente mediante i sistemi interni di gestione dei reclami, da parte di organismi certificati che possiedano l'indipendenza, i mezzi e le competenze necessarie per esercitare le loro attività in modo equo, rapido ed efficace sotto il profilo dei costi. Le

PE692.898v07-00 30/133 AD\1238219IT.docx

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

interessato.

possibilità così create di contestare le decisioni delle piattaforme online dovrebbero integrare, pur lasciandola impregiudicata sotto tutti gli aspetti, la possibilità di presentare ricorso per via giudiziaria conformemente alla legislazione applicabile. Anche le piattaforme online interessate dovrebbero poter presentare ricorso per via giudiziaria contro dette decisioni conformemente alla legislazione applicabile.

### **Emendamento 33**

# Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

È possibile contrastare i contenuti (46)illegali in modo più rapido e affidabile laddove le piattaforme online adottino le misure necessarie per provvedere affinché alle notifiche presentate dai segnalatori attendibili attraverso i meccanismi di notifica e azione prescritti dal presente regolamento sia accordato un trattamento prioritario, fatto salvo l'obbligo di trattare tutte le notifiche presentate nel quadro di tali meccanismi e di decidere in merito ad esse in modo tempestivo, diligente e obiettivo. Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere riconosciuta soltanto a enti, e non a persone, che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali, di rappresentare interessi collettivi e di svolgere le proprie attività in modo diligente e obiettivo. Tali enti possono essere di natura pubblica - ad esempio, per i contenuti terroristici, le unità addette alle segnalazioni su Internet delle autorità di contrasto nazionali o dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") - o possono essere organizzazioni non governative e

# Emendamento

È possibile contrastare i contenuti (46)illegali in modo più rapido e affidabile laddove le piattaforme online adottino le misure necessarie per provvedere affinché alle notifiche presentate dai segnalatori attendibili, che agiscono entro un ambito di competenza designato, attraverso i meccanismi di notifica e azione prescritti dal presente regolamento sia accordato un trattamento prioritario, fatto salvo l'obbligo di trattare tutte le notifiche presentate nel quadro di tali meccanismi e di decidere in merito ad esse in modo tempestivo, diligente e obiettivo. Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere riconosciuta soltanto a enti, e non a persone, che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali, di rappresentare interessi collettivi e di svolgere le proprie attività in modo diligente e obiettivo. Tali enti possono essere di natura pubblica - ad esempio, per i contenuti terroristici, le unità addette alle segnalazioni su Internet delle autorità di contrasto nazionali o dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") - o

AD\1238219IT.docx 31/133 PE692.898v07-00

organismi semipubblici, quali le organizzazioni facenti parte della rete di linee di emergenza per la segnalazione di materiale pedopornografico INHOPE e le organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti razzisti e xenofobi illegali online. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, la qualifica di segnalatore attendibile potrebbe essere riconosciuta alle organizzazioni del settore e dei titolari dei diritti che abbiano dimostrato di soddisfare le condizioni applicabili. Le norme del presente regolamento relative ai segnalatori attendibili non dovrebbero essere intese nel senso che impediscono alle piattaforme online di riservare un trattamento analogo alle notifiche presentate da enti o persone alle quali non è stata riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del presente regolamento o di cooperare in altri modi con altri enti, conformemente al diritto applicabile, compreso il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>43</sup>.

possono essere organizzazioni non governative e organismi semipubblici, quali le organizzazioni facenti parte della rete di linee di emergenza per la segnalazione di materiale pedopornografico INHOPE e le organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti razzisti e xenofobi illegali online. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, la qualifica di segnalatore attendibile potrebbe essere riconosciuta alle organizzazioni del settore e dei titolari dei diritti che abbiano dimostrato di soddisfare le condizioni applicabili. Le norme del presente regolamento relative ai segnalatori attendibili non dovrebbero essere intese nel senso che impediscono alle piattaforme online di riservare un trattamento analogo alle notifiche presentate da enti o persone alle quali non è stata riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del presente regolamento o di cooperare in altri modi con altri enti, conformemente al diritto applicabile, compreso il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>43</sup>.

# **Emendamento 34**

Proposta di regolamento Considerando 47

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

### Emendamento

L'abuso dei servizi delle piattaforme online che consiste nel fornire con frequenza contenuti manifestamente illegali o nel presentare con frequenza notifiche o reclami manifestamente infondati nel quadro rispettivamente dei meccanismi e dei sistemi istituiti ai sensi del presente regolamento *mina* la fiducia e lede i diritti e gli interessi legittimi delle parti interessate. È pertanto necessario mettere in atto garanzie adeguate e proporzionate contro tale abuso. Le informazioni dovrebbero essere considerate contenuti manifestamente illegali e le notifiche o i reclami dovrebbero essere considerati manifestamente infondati quando è evidente per un non addetto ai lavori, senza alcuna analisi sostanziale, che rispettivamente i contenuti sono illegali e le notifiche o i reclami sono infondati. A determinate condizioni le piattaforme online dovrebbero sospendere temporaneamente le loro attività pertinenti in relazione alla persona che ha messo in atto un comportamento abusivo. Ciò lascia impregiudicata la libertà delle piattaforme online di determinare le loro condizioni generali e di stabilire misure più rigorose nel caso di contenuti manifestamente illegali connessi a reati gravi. Per motivi di trasparenza tale possibilità dovrebbe essere indicata, in modo chiaro e sufficientemente dettagliato, nelle condizioni generali delle piattaforme online. Le decisioni adottate al riguardo dalle piattaforme online dovrebbero poter essere sempre oggetto di ricorso e dovrebbero essere soggette alla vigilanza da parte del coordinatore dei servizi digitali competente. Le norme del presente regolamento in materia di abusi non dovrebbero impedire alle piattaforme online di adottare altre misure per contrastare la fornitura di contenuti illegali da parte dei destinatari dei loro servizi o altri abusi di tali servizi, conformemente al

L'abuso dei servizi delle (47)piattaforme online che consiste nel fornire con frequenza contenuti manifestamente illegali o nel presentare con frequenza notifiche o reclami manifestamente infondati nel quadro rispettivamente dei meccanismi e dei sistemi istituiti ai sensi del presente regolamento *potrebbe minare* la fiducia e *ledere* i diritti e gli interessi legittimi delle parti interessate. È pertanto necessario che le piattaforme online abbiano il diritto di mettere in atto garanzie adeguate, proporzionate e affidabili contro tale abuso. Le informazioni dovrebbero essere considerate contenuti manifestamente illegali e le notifiche o i reclami dovrebbero essere considerati manifestamente infondati quando è evidente per un non addetto ai lavori, senza alcuna analisi sostanziale, che rispettivamente i contenuti sono illegali e le notifiche o i reclami sono infondati. A determinate condizioni le piattaforme online dovrebbero avere il diritto di sospendere temporaneamente le loro attività pertinenti in relazione alla persona che ha messo in atto un comportamento abusivo. Per motivi di trasparenza tale possibilità dovrebbe essere indicata, in modo chiaro e sufficientemente dettagliato, nelle condizioni generali delle piattaforme online. Le decisioni adottate al riguardo dalle piattaforme online dovrebbero poter essere sempre oggetto di ricorso e dovrebbero essere soggette alla vigilanza da parte del coordinatore dei servizi digitali competente. Le norme del presente regolamento in materia di abusi non dovrebbero impedire alle piattaforme online di adottare altre misure per contrastare la fornitura di contenuti manifestamente illegali da parte dei destinatari dei loro servizi o altri abusi di tali servizi, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile. Tali norme lasciano impregiudicata l'eventuale

diritto dell'Unione o nazionale applicabile. Tali norme lasciano impregiudicata l'eventuale possibilità prevista dal diritto dell'Unione o nazionale di considerare responsabili, anche a fini di risarcimento dei danni, le persone che hanno commesso abusi

possibilità prevista dal diritto dell'Unione o nazionale di considerare responsabili, anche a fini di risarcimento dei danni, le persone che hanno commesso abusi.

### **Emendamento 35**

# Proposta di regolamento Considerando 48

### Testo della Commissione

Una piattaforma online può in alcuni casi venire a conoscenza, ad esempio attraverso una notifica di una parte notificante o mediante proprie misure volontarie, di informazioni relative a determinate attività di un destinatario del servizio, quali la fornitura di determinati tipi di contenuti illegali, che giustifichino ragionevolmente, considerato l'insieme delle circostanze pertinenti di cui la piattaforma online è a conoscenza, il sospetto che il destinatario possa aver commesso, potenzialmente stia commettendo o probabilmente commetterà un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, quali i reati di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>44</sup>. In tali casi la piattaforma online dovrebbe informare senza ritardo di tale sospetto le autorità di contrasto competenti, fornendo tutte le pertinenti informazioni a sua disposizione, compresi ove opportuno i contenuti in questione e una spiegazione del proprio sospetto. Il presente regolamento non fornisce la base giuridica per la profilazione dei destinatari dei servizi al fine dell'eventuale individuazione di reati da parte delle piattaforme online. Nell'informare le autorità di contrasto, le piattaforme online dovrebbero inoltre rispettare le altre norme applicabili del

### Emendamento

Una piattaforma online può in (48)alcuni casi venire a conoscenza, ad esempio attraverso una notifica di una parte notificante o mediante proprie misure volontarie, di informazioni relative a determinate attività di un destinatario del servizio, quali la fornitura di determinati tipi di contenuti illegali, che giustifichino ragionevolmente, considerato l'insieme delle circostanze pertinenti di cui la piattaforma online è a conoscenza, il sospetto che sia imminente un reato grave che comporta una minaccia per la vita di una persona, in particolare di destinatari vulnerabili come i bambini, quali i reati di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>44</sup>. In tali casi la piattaforma online dovrebbe informare senza ritardo di tale sospetto le autorità di contrasto competenti, fornendo le informazioni che hanno fatto sorgere il suo sospetto. Il presente regolamento non fornisce la base giuridica per la profilazione dei destinatari dei servizi al fine dell'eventuale individuazione di reati da parte delle piattaforme online. Nell'informare le autorità di contrasto, le piattaforme online dovrebbero inoltre rispettare le altre norme applicabili del diritto dell'Unione o nazionale in materia di tutela dei diritti e delle libertà delle persone.

PE692.898v07-00 34/133 AD\1238219IT.docx

diritto dell'Unione o nazionale in materia di tutela dei diritti e delle libertà delle persone.

<sup>44</sup> Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

<sup>44</sup> Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

# **Emendamento 36**

# Proposta di regolamento Considerando 52

# Testo della Commissione

La pubblicità online svolge un ruolo importante nell'ambiente online, anche in riferimento alla prestazione dei servizi delle piattaforme online. La pubblicità online può tuttavia contribuire a rischi significativi, che variano dalla pubblicità che costituisce di per sé contenuto illegale al contributo a incentivi finanziari per la pubblicazione o l'amplificazione di attività e contenuti online illegali o comunque dannosi fino alla visualizzazione discriminatoria di pubblicità con ripercussioni sulla parità di trattamento e di opportunità dei cittadini. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a provvedere affinché i destinatari del servizio dispongano di determinate informazioni personalizzate che consentano loro di comprendere quando e per conto di chi sono visualizzate pubblicità. I destinatari del servizio dovrebbero inoltre disporre di informazioni sui principali parametri utilizzati per stabilire che vengono mostrate loro pubblicità specifiche, con

# Emendamento

(52)La pubblicità online svolge un ruolo importante nell'ambiente online, anche in riferimento alla prestazione dei servizi delle piattaforme online. La pubblicità online può tuttavia contribuire a rischi significativi, che variano dalla pubblicità che costituisce di per sé contenuto illegale al contributo a incentivi finanziari per la pubblicazione o l'amplificazione di attività e contenuti online illegali o comunque dannosi fino alla visualizzazione discriminatoria di pubblicità con ripercussioni sulla parità di trattamento e di opportunità dei cittadini. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a provvedere affinché i destinatari del servizio dispongano di determinate informazioni personalizzate che consentano loro di comprendere quando e per conto di chi sono visualizzate pubblicità. I destinatari del servizio dovrebbero inoltre poter accedere facilmente a informazioni sui principali parametri utilizzati per stabilire che vengono mostrate loro pubblicità

AD\1238219IT.docx 35/133 PE692.898v07-00

spiegazioni rilevanti sulla logica seguita a tal fine, anche quando essa è basata sulla profilazione. Le prescrizioni del presente regolamento sulla fornitura di informazioni relative alla pubblicità lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelle riguardanti il diritto di opposizione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione e specificamente la necessità di ottenere il consenso dell'interessato prima del trattamento dei dati personali per la pubblicità mirata. Restano analogamente impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle riguardanti l'archiviazione di informazioni nell'apparecchiatura terminale e l'accesso a informazioni ivi archiviate.

specifiche, con spiegazioni rilevanti sulla logica seguita a tal fine, anche quando essa è basata sulla profilazione. Le prescrizioni del presente regolamento sulla fornitura di informazioni relative alla pubblicità lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. Restano analogamente impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle riguardanti l'archiviazione di informazioni nell'apparecchiatura terminale e l'accesso a informazioni ivi archiviate.

# **Emendamento 37**

# Proposta di regolamento Considerando 53

### Testo della Commissione

(53)Data l'importanza che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, per via del loro raggio d'azione, espresso in particolare come numero di destinatari del servizio, rivestono nel facilitare il dibattito pubblico, le operazioni economiche e la diffusione di informazioni, opinioni e idee e nell'influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online, è necessario imporre a tali piattaforme obblighi specifici, in aggiunta agli obblighi applicabili a tutte le piattaforme online. Tali obblighi supplementari per le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono necessari per affrontare tali preoccupazioni di interesse pubblico, in quanto non esistono misure alternative e meno restrittive che

### Emendamento

(53)Data l'importanza che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, per via del loro raggio d'azione, espresso in particolare come numero di destinatari del servizio, rivestono nel facilitare il dibattito pubblico, le operazioni economiche e la diffusione di informazioni, opinioni e idee e nell'influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online, è necessario imporre a tali piattaforme obblighi specifici, in aggiunta agli obblighi applicabili a tutte le piattaforme online. Tali obblighi supplementari per le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono necessari per affrontare tali preoccupazioni di interesse pubblico, in quanto non esistono misure proporzionate alternative e meno restrittive

PE692.898v07-00 36/133 AD\1238219IT.docx

consentano di conseguire efficacemente lo stesso risultato.

che consentano di conseguire efficacemente lo stesso risultato.

#### **Emendamento 38**

# Proposta di regolamento Considerando 56

## Testo della Commissione

Le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono utilizzate in un modo che influenza fortemente la sicurezza online, la definizione del dibattito e dell'opinione pubblica nonché il commercio online. La modalità di progettazione dei loro servizi è generalmente ottimizzata a vantaggio dei loro modelli aziendali spesso basati sulla pubblicità e può destare preoccupazioni sociali. In assenza di regolamentazione ed esecuzione efficaci, esse possono stabilire le regole del gioco, senza di fatto individuare e attenuare i rischi e i danni sociali ed economici che possono causare. Ai sensi del presente regolamento le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto valutare i rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi, nonché dai potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi, e adottare opportune misure di attenuazione.

#### Emendamento

(56)Le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono utilizzate in un modo che influenza fortemente la sicurezza online, la definizione del dibattito e dell'opinione pubblica nonché il commercio online. La modalità di progettazione dei loro servizi è generalmente ottimizzata a vantaggio dei loro modelli aziendali spesso basati sulla pubblicità e può destare preoccupazioni sociali. In assenza di regolamentazione ed esecuzione efficaci, esse possono stabilire le regole del gioco, senza di fatto individuare e attenuare i rischi e i danni sociali ed economici che possono causare. Ai sensi del presente regolamento le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto valutare i rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi, nonché dai potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi, e adottare opportune misure di attenuazione, laddove l'attenuazione sia possibile senza produrre effetti negativi sui diritti fondamentali.

# **Emendamento 39**

# Proposta di regolamento Considerando 57

## Testo della Commissione

(57) Dovrebbero essere valutate in modo approfondito tre categorie di rischi sistemici. La prima categoria riguarda i

## Emendamento

(57) Dovrebbero essere valutate in modo approfondito tre categorie di rischi sistemici. La prima categoria riguarda i

rischi associati all'abuso dei loro servizi attraverso la diffusione di contenuti illegali, quale la diffusione di materiale pedopornografico o l'illecito incitamento all'odio, e lo svolgimento di attività illegali, quali la vendita di prodotti o servizi vietati dal diritto dell'Unione o nazionale. compresi i prodotti contraffatti. Ad esempio, e fatta salva la responsabilità personale del destinatario del servizio di piattaforme online di dimensioni molto grandi per l'eventuale illegalità della sua attività ai sensi del diritto applicabile, tale diffusione o tali attività possono costituire un rischio sistemico significativo laddove l'accesso a tali contenuti possa essere amplificato da account con una portata particolarmente ampia. La seconda categoria riguarda gli effetti del servizio sull'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi libertà di espressione e di informazione, il diritto alla vita privata, il diritto alla non discriminazione e i diritti del minore. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, in relazione alla progettazione dei sistemi algoritmici utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o all'abuso dei loro servizi attraverso la presentazione di notifiche abusive o altri metodi per ostacolare la concorrenza o mettere a tacere l'espressione. La terza categoria di rischi riguarda la manipolazione intenzionale e spesso coordinata del servizio della piattaforma, con effetti prevedibili sulla salute pubblica, sul dibattito civico, sui processi elettorali, sulla sicurezza pubblica e sulla tutela dei minori, tenuto conto della necessità di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, dalla creazione di account falsi, dall'uso di bot e da altri comportamenti automatizzati o parzialmente automatizzati che possono condurre alla rapida e ampia diffusione di informazioni che costituiscono contenuti illegali o

rischi associati all'abuso dei loro servizi attraverso la diffusione di contenuti manifestamente illegali, quale la diffusione di materiale pedopornografico o l'illecito incitamento all'odio, e lo svolgimento di attività manifestamente illegali, quali la vendita di prodotti o servizi vietati dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i prodotti contraffatti. Ad esempio, e fatta salva la responsabilità personale del destinatario del servizio di piattaforme online di dimensioni molto grandi per l'eventuale illegalità della sua attività ai sensi del diritto applicabile, tale diffusione o tali attività possono costituire un rischio sistemico significativo laddove l'accesso a tali contenuti possa essere amplificato da account con una portata particolarmente ampia. La seconda categoria riguarda gli effetti del servizio sull'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali. compresi libertà di espressione e di informazione, il diritto alla vita privata, il diritto alla non discriminazione e i diritti del minore. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, in relazione alla progettazione dei sistemi algoritmici utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o all'abuso dei loro servizi attraverso la presentazione di notifiche abusive o altri metodi per ostacolare la concorrenza o mettere a tacere l'espressione. La terza categoria di rischi riguarda la manipolazione intenzionale e spesso coordinata del servizio della piattaforma, con effetti prevedibili sulla salute pubblica, sul dibattito civico, sui processi elettorali, sulla sicurezza pubblica e sulla tutela dei minori, tenuto conto della necessità di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, dall'uso di bot e da altri comportamenti automatizzati o parzialmente automatizzati che possono condurre alla rapida e ampia diffusione di informazioni che costituiscono contenuti

incompatibili con le condizioni generali della piattaforma online.

*manifestamente* illegali o incompatibili con le condizioni generali della piattaforma online.

#### **Emendamento 40**

# Proposta di regolamento Considerando 58

## Testo della Commissione

(58)Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero porre in essere le misure necessarie per attenuare con diligenza i rischi sistemici individuati nella valutazione del rischio. Nell'ambito di tali misure di attenuazione le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero prendere in considerazione, ad esempio, la possibilità di rafforzare o altrimenti adeguare la progettazione e il funzionamento delle loro attività di moderazione dei contenuti, dei loro sistemi algoritmici di raccomandazione e delle loro interfacce online, così da scoraggiare e limitare la diffusione di contenuti illegali, oppure l'adeguamento dei loro processi decisionali o delle loro condizioni generali. Esse possono inoltre includere misure correttive, quali la soppressione degli introiti pubblicitari per specifici contenuti, o altre azioni, quali il miglioramento della visibilità delle fonti di informazione autorevoli. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rafforzare i loro processi interni o la vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici. Esse possono inoltre avviare o aumentare la cooperazione con i segnalatori attendibili, organizzare scambi e sessioni di formazione con le organizzazioni di segnalatori attendibili e cooperare con altri prestatori di servizi, anche avviando codici di condotta o aderendo a codici di condotta esistenti o ad altre misure di autoregolamentazione. Le misure adottate dovrebbero rispettare le

## Emendamento

Le piattaforme online di dimensioni (58)molto grandi dovrebbero porre in essere le misure necessarie per attenuare con diligenza i rischi sistemici individuati nella valutazione del rischio, laddove l'attenuazione sia possibile senza produrre effetti negativi sui diritti fondamentali. Nell'ambito di tali misure di attenuazione le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero prendere in considerazione, ad esempio, la possibilità di rafforzare o altrimenti adeguare la progettazione e il funzionamento delle loro attività di moderazione dei contenuti, dei loro sistemi algoritmici di raccomandazione e delle loro interfacce online, così da scoraggiare e limitare la diffusione di contenuti illegali, oppure l'adeguamento dei loro processi decisionali o delle loro condizioni generali. Esse possono inoltre includere misure correttive, quali la soppressione degli introiti pubblicitari per specifici contenuti, o altre azioni, quali il miglioramento della visibilità delle fonti di informazione autorevoli. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rafforzare i loro processi interni o la vigilanza sulle loro attività. Esse possono inoltre avviare o aumentare la cooperazione con i segnalatori attendibili e organizzare scambi e sessioni di formazione con le organizzazioni di segnalatori attendibili. La decisione in merito alla scelta delle misure dovrebbe spettare alle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Le misure

prescrizioni in materia di diligenza del presente regolamento ed essere efficaci e adeguate al fine di attenuare i rischi specifici individuati, nell'interesse di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli, e dovrebbero essere proporzionate alla luce della capacità economica delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dell'esigenza di evitare restrizioni non necessarie all'uso dei loro servizi, *tenendo debitamente conto dei potenziali* effetti negativi sui diritti fondamentali dei destinatari del servizio.

adottate dovrebbero rispettare le prescrizioni in materia di diligenza del presente regolamento ed essere efficaci e adeguate al fine di attenuare i rischi specifici individuati, nell'interesse di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli, e dovrebbero essere proporzionate alla luce della capacità economica delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dell'esigenza di evitare restrizioni non necessarie all'uso dei loro servizi, *senza produrre* effetti negativi sui diritti fondamentali dei destinatari del servizio.

#### **Emendamento 41**

# Proposta di regolamento Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Ove opportuno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero svolgere le proprie valutazioni *dei rischi* e mettere a punto le proprie misure di attenuazione *dei rischi* con il coinvolgimento di rappresentanti dei destinatari del servizio, rappresentanti dei gruppi potenzialmente interessati dai loro servizi, esperti indipendenti e organizzazioni della società civile.

#### Emendamento

(59)Ove opportuno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero svolgere le proprie valutazioni d'impatto e mettere a punto le proprie misure di attenuazione in relazione agli eventuali effetti negativi con il coinvolgimento di rappresentanti dei destinatari del servizio, rappresentanti dei gruppi potenzialmente interessati dai loro servizi, esperti indipendenti e organizzazioni della società civile. L'esito delle valutazioni d'impatto dovrebbe essere comunicato al comitato dei coordinatori dei servizi digitali e al coordinatore dei servizi digitali del rispettivo Stato membro di stabilimento.

# **Emendamento 42**

Proposta di regolamento Considerando 61

PE692.898v07-00 40/133 AD\1238219IT.docx

# Emendamento

La relazione di audit dovrebbe essere motivata, in modo da offrire un resoconto significativo delle attività svolte e delle conclusioni raggiunte. Essa dovrebbe contribuire a fornire informazioni sulle misure adottate dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi per adempiere i loro obblighi ai sensi del presente regolamento e, se del caso, proporre miglioramenti per quanto riguarda tali misure. La relazione dovrebbe essere trasmessa senza ritardo al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato, unitamente alla valutazione del rischio, alle misure di attenuazione e ai piani della piattaforma per dare seguito alle raccomandazioni dell'audit. La relazione dovrebbe comprendere un giudizio di audit basato sulle conclusioni tratte dalle prove di audit raccolte. Dovrebbe essere espresso un giudizio positivo qualora tutte le prove dimostrino che la piattaforma online di dimensioni molto grandi adempie gli obblighi di cui al presente regolamento o, ove opportuno, gli impegni assunti a norma di un codice di condotta o di un protocollo di crisi, in particolare individuando, valutando e attenuando i rischi sistemici posti dal suo sistema e dai suoi servizi. Il giudizio positivo dovrebbe essere corredato di osservazioni qualora il revisore intenda inserire commenti che non hanno un effetto sostanziale sull'esito dell'audit. Dovrebbe essere espresso un giudizio negativo qualora il revisore ritenga che la piattaforma online di dimensioni molto grandi non rispetti il presente regolamento o gli impegni assunti.

La relazione di audit dovrebbe (61)essere motivata, in modo da offrire un resoconto significativo delle attività svolte e delle conclusioni raggiunte. Essa dovrebbe contribuire a fornire informazioni sulle misure adottate dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi per adempiere i loro obblighi ai sensi del presente regolamento e, se del caso, proporre miglioramenti per quanto riguarda tali misure. La relazione dovrebbe essere trasmessa senza ritardo al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato, unitamente alla valutazione del rischio, alle misure di attenuazione e ai piani della piattaforma per dare seguito alle raccomandazioni dell'audit. La relazione dovrebbe comprendere un giudizio di audit basato sulle conclusioni tratte dalle prove di audit raccolte. Se del caso, la relazione dovrebbe comprendere una descrizione degli elementi specifici che non è stato possibile sottoporre ad audit, nonché una spiegazione delle ragioni per cui ciò non sia stato possibile. Dovrebbe essere espresso un giudizio positivo qualora tutte le prove dimostrino che la piattaforma online di dimensioni molto grandi adempie gli obblighi di cui al presente regolamento o, ove opportuno, gli impegni assunti a norma di un codice di condotta o di un protocollo di crisi, in particolare individuando, valutando e attenuando i rischi sistemici posti dal suo sistema e dai suoi servizi. Il giudizio positivo dovrebbe essere corredato di osservazioni qualora il revisore intenda inserire commenti che non hanno un effetto sostanziale sull'esito dell'audit. Dovrebbe essere espresso un giudizio negativo qualora il revisore ritenga che la piattaforma online di dimensioni molto grandi non rispetti il presente regolamento o gli impegni assunti. Laddove il giudizio di audit non abbia potuto raggiungere una conclusione in merito a elementi specifici che non

AD\1238219IT.docx 41/133 PE692.898v07-00

rientrano nel campo di applicazione dell'audit, il giudizio di audit dovrebbe comprendere una motivazione che ne spieghi le ragioni.

#### **Emendamento 43**

# Proposta di regolamento Considerando 62

#### Testo della Commissione

(62)Un elemento essenziale dell'attività di una piattaforma online di dimensioni molto grandi consiste nel modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nella sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio. Ciò avviene, ad esempio, suggerendo, classificando e mettendo in ordine di priorità le informazioni in base ad algoritmi, distinguendole attraverso testo o altre rappresentazioni visive oppure selezionando in altro modo le informazioni fornite dai destinatari. Tali sistemi di raccomandazione possono avere effetti significativi sulla capacità dei destinatari di reperire informazioni e interagire con esse online. Essi svolgono inoltre un ruolo importante nell'amplificazione di determinati messaggi, nella diffusione virale delle informazioni e nella sollecitazione del comportamento online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto provvedere affinché i destinatari siano adeguatamente informati e possano influenzare le informazioni che vengono loro presentate. Esse dovrebbero indicare chiaramente i principali parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile per far sì che i destinatari comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità. Esse dovrebbero inoltre adoperarsi affinché i destinatari dispongano di opzioni

#### Emendamento

(62)Un elemento essenziale dell'attività di una piattaforma online di dimensioni molto grandi consiste nel modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nella sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio. Ciò avviene, ad esempio, suggerendo, classificando e mettendo in ordine di priorità le informazioni in base ad algoritmi, distinguendole attraverso testo o altre rappresentazioni visive oppure selezionando in altro modo le informazioni fornite dai destinatari. Tali sistemi di raccomandazione possono avere effetti significativi sulla capacità dei destinatari di reperire informazioni e interagire con esse online. Essi svolgono inoltre un ruolo importante nell'amplificazione di determinati messaggi, nella diffusione virale delle informazioni e nella sollecitazione del comportamento online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto provvedere affinché i destinatari siano adeguatamente informati e possano influenzare le informazioni che vengono loro presentate. Esse dovrebbero indicare chiaramente i principali parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile per far sì che i destinatari comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità. Esse dovrebbero inoltre adoperarsi affinché i destinatari dispongano di opzioni

PE692.898v07-00 42/133 AD\1238219IT.docx

alternative per i principali parametri, comprese opzioni non basate sulla profilazione del destinatario. alternative per i principali parametri, *presentate in modo chiaro e di facile comprensione*, comprese opzioni non basate sulla profilazione del destinatario.

## **Emendamento 44**

# Proposta di regolamento Considerando 64

## Testo della Commissione

(64)Al fine di vigilare adeguatamente sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione può chiedere l'accesso a dati specifici o la comunicazione di questi ultimi. Tale richiesta può comprendere, ad esempio, i dati necessari a valutare i rischi e gli eventuali danni derivanti dai sistemi della piattaforma, i dati relativi alla precisione, al funzionamento e alle prove dei sistemi algoritmici per la moderazione dei contenuti, dei sistemi di raccomandazione o dei sistemi pubblicitari oppure i dati sui processi e i risultati dei sistemi di moderazione dei contenuti o dei sistemi interni di gestione dei reclami ai sensi del presente regolamento. Le indagini condotte da ricercatori sull'evoluzione e sulla gravità dei rischi sistemici online sono particolarmente importanti per ridurre le asimmetrie informative e istituire un sistema resiliente di attenuazione dei rischi, nonché per informare le piattaforme online, i coordinatori dei servizi digitali, le altre autorità competenti, la Commissione e il pubblico. Il presente regolamento prevede pertanto un quadro che obbliga a fornire ai ricercatori abilitati l'accesso ai dati delle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Tutte le richieste di accesso ai dati nell'ambito di tale quadro dovrebbero essere proporzionate e tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi

#### Emendamento

Al fine di vigilare adeguatamente (64)sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione può chiedere l'accesso a dati specifici o la comunicazione di questi ultimi. Tale richiesta può comprendere, ad esempio, i dati necessari a valutare la diffusione di contenuti illegali con l'ausilio dei sistemi della piattaforma, i dati relativi alla precisione, al funzionamento e alle prove dei sistemi algoritmici per la moderazione dei contenuti, dei sistemi di raccomandazione o dei sistemi pubblicitari oppure i dati sui processi e i risultati dei sistemi di moderazione dei contenuti o dei sistemi interni di gestione dei reclami ai sensi del presente regolamento. Le indagini condotte da ricercatori sull'evoluzione e sulla gravità dei rischi sistemici online sono particolarmente importanti per ridurre le asimmetrie informative e istituire un sistema resiliente di attenuazione dei rischi, nonché per informare le piattaforme online, i coordinatori dei servizi digitali, le altre autorità competenti, la Commissione e il pubblico. Il presente regolamento prevede pertanto un quadro che obbliga a fornire ai ricercatori abilitati l'accesso ai dati delle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Tutte le richieste di accesso ai dati nell'ambito di tale quadro dovrebbero essere proporzionate e tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi

AD\1238219IT.docx 43/133 PE692.898v07-00

legittimi, compresi i segreti commerciali e altre informazioni riservate, della piattaforma e di qualsiasi altra parte interessata, compresi i destinatari del servizio.

legittimi, compresi *i dati personali*, i segreti commerciali e altre informazioni riservate, della piattaforma e di qualsiasi altra parte interessata, compresi i destinatari del servizio. I ricercatori dovrebbero essere indipendenti e non soggetti ad alcun conflitto di interessi. Né i ricercatori, né gli enti o le istituzioni per cui essi lavorano dovrebbero, nei cinque anni precedenti l'inizio delle attività di ricerca, aver ricevuto finanziamenti da un'azienda che sia influenzata dai risultati della ricerca o che abbia un interesse diretto in tali risultati. I ricercatori dovrebbero rispettare un periodo minimo di "incompatibilità" di cinque anni tra la pubblicazione dei loro risultati e il lavoro per qualsiasi azienda che sia influenzata dai risultati della ricerca o che abbia un interesse diretto in tali risultati.

## **Emendamento 45**

# Proposta di regolamento Considerando 68

# Testo della Commissione

È opportuno che per i suddetti codici di condotta il presente regolamento individui determinati ambiti da prendere in considerazione. In particolare è opportuno valutare, mediante accordi di autoregolamentazione e di coregolamentazione, misure di attenuazione dei rischi riguardanti specifici tipi di contenuti illegali. Un altro ambito da prendere in considerazione riguarda gli eventuali effetti negativi dei rischi sistemici sulla società e sulla democrazia, quali la disinformazione o le attività di manipolazione e abuso. Ciò comprende operazioni coordinate volte ad amplificare informazioni, compresa la disinformazione, come l'utilizzo di bot o account falsi per la creazione di informazioni false o fuorvianti, talvolta a scopo di lucro, che

#### Emendamento

È opportuno che per i suddetti codici di condotta il presente regolamento individui determinati ambiti da prendere in considerazione. In particolare è opportuno valutare, mediante accordi di autoregolamentazione e di coregolamentazione, misure di attenuazione dei rischi riguardanti specifici tipi di contenuti illegali. Un altro ambito da prendere in considerazione riguarda gli eventuali effetti negativi dei rischi sistemici sulla società e sulla democrazia, quali la disinformazione o le attività di manipolazione e abuso. Ciò comprende operazioni coordinate volte ad amplificare informazioni, compresa la disinformazione, come l'utilizzo di bot o account falsi per la creazione di informazioni false o fuorvianti, talvolta a scopo di lucro, che

PE692.898v07-00 44/133 AD\1238219IT.docx

sono particolarmente dannose per i destinatari del servizio vulnerabili, quali i minori. In relazione a tali ambiti l'adesione a un determinato codice di condotta e il suo rispetto da parte di una piattaforma online di dimensioni molto grandi possono essere ritenuti una misura di attenuazione dei rischi adeguata. Il fatto che una piattaforma online rifiuti, senza adeguate spiegazioni, l'invito della Commissione a partecipare all'applicazione di un tale codice di condotta potrebbe essere preso in considerazione, se del caso, nel determinare se la piattaforma online abbia violato gli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

sono particolarmente dannose per i destinatari del servizio vulnerabili, quali i minori

## **Emendamento 46**

# Proposta di regolamento Considerando 69

## Testo della Commissione

Le norme sui codici di condotta ai sensi del presente regolamento potrebbero fungere da base per le iniziative di autoregolamentazione già stabilite a livello dell'Unione, tra cui l'impegno per la sicurezza dei prodotti (Product Safety Pledge), il protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte, il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online nonché il codice di buone pratiche sulla disinformazione. Nel caso in particolare di quest'ultimo, come annunciato nel piano d'azione per la democrazia europea, la Commissione emanerà orientamenti volti a rafforzare tale codice di buone pratiche sulla disinformazione.

#### Emendamento

(69) Le norme sui codici di condotta ai sensi del presente regolamento potrebbero fungere da base per le iniziative di autoregolamentazione già stabilite a livello dell'Unione, tra cui l'impegno per la sicurezza dei prodotti (Product Safety Pledge), il protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte, il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online nonché il codice di buone pratiche sulla disinformazione.

#### **Emendamento 47**

AD\1238219IT.docx 45/133 PE692.898v07-00

# Proposta di regolamento Considerando 71 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(71 bis) Gli "strumenti normativi non vincolanti", come i codici di condotta e i protocolli di crisi, possono rappresentare un rischio per i diritti fondamentali poiché, a differenza della legislazione, non sono soggetti al controllo democratico e la loro conformità ai diritti fondamentali non è soggetta al controllo giurisdizionale. Onde migliorare la responsabilità, la partecipazione e la trasparenza, occorrono garanzie procedurali per l'elaborazione di codici di condotta e di protocolli di crisi.

## **Emendamento 48**

# Proposta di regolamento Considerando 89

Testo della Commissione

Il comitato dovrebbe contribuire al conseguimento di una prospettiva comune dell'Unione riguardo all'applicazione coerente del presente regolamento e alla cooperazione tra le autorità competenti, anche fornendo consulenza alla Commissione e ai coordinatori dei servizi digitali in merito alle opportune misure di indagine ed esecuzione, in particolare nei confronti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Il comitato dovrebbe inoltre contribuire alla redazione dei pertinenti modelli e codici di condotta e analizzare le tendenze generali emergenti nello sviluppo dei servizi digitali nell'Unione.

#### Emendamento

(89) Il comitato dovrebbe contribuire al conseguimento di un'applicazione comune *e* coerente *da parte dell'Unione* del presente regolamento e alla cooperazione tra le autorità competenti, anche fornendo consulenza alla Commissione e ai coordinatori dei servizi digitali in merito alle opportune misure di indagine ed esecuzione, in particolare nei confronti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Il comitato dovrebbe inoltre contribuire alla redazione dei pertinenti modelli e codici di condotta e analizzare le tendenze generali emergenti nello sviluppo dei servizi digitali nell'Unione.

# **Emendamento 49**

PE692.898v07-00 46/133 AD\1238219IT.docx

# Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) norme sull'attuazione e sull'esecuzione *del* presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

## Emendamento

c) norme sull'attuazione e sull'esecuzione *degli obblighi previsti dal* presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

## Emendamento 50

# Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari prestati a destinatari *il cui luogo di stabilimento o di residenza si trova* nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi.

#### Emendamento

3. Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari prestati a destinatari nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi.

# **Emendamento 51**

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

soppresso

c) legislazione dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi;

#### **Emendamento 52**

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

d) regolamento (UE) .../... relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online [regolamento TCO una

Emendamento

Emendamento

d) regolamento (UE) 2021/784;

AD\1238219IT.docx 47/133 PE692.898v07-00

# volta adottato];

#### **Emendamento 53**

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera i

Testo della Commissione

soppresso

i) legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE.

## **Emendamento 54**

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

## Emendamento

Emendamento

5 bis. Il presente regolamento non si applica alle questioni relative ai servizi della società dell'informazione contemplate dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva 2002/58/CE.

# **Emendamento 55**

# Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione

n) "pubblicità": informazioni intese a promuovere *il messaggio* di una persona física o giuridica, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e visualizzate da una piattaforma online sulla relativa interfaccia online a fronte di un corrispettivo versato specificamente per la promozione di tali informazioni;

## **Emendamento**

n) "pubblicità": informazioni intese a promuovere, direttamente o indirettamente, informazioni, prodotti o servizi di una persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e visualizzate da una piattaforma online sulla relativa interfaccia online a fronte di un corrispettivo diretto o indiretto versato specificamente per la

PE692.898v07-00 48/133 AD\1238219IT.docx

promozione di tali informazioni, *prodotti o* servizi;

#### **Emendamento 56**

# Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera o

## Testo della Commissione

o) "sistema di raccomandazione": un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire *ai* destinatari del servizio informazioni *specifiche* tramite la propria interfaccia online, anche in base ad una ricerca avviata dal destinatario o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;

#### Emendamento

o) "sistema di raccomandazione": un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire, classificare, mettere in ordine di priorità o selezionare per i destinatari del servizio informazioni, prodotti o servizi specifici tramite la propria interfaccia online, anche in base ad una ricerca avviata dal destinatario o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;

## **Emendamento 57**

# Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

## Emendamento

## Articolo 2 bis

# Riservatezza digitale

1. Fatti salvi il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE, i prestatori di servizi della società dell'informazione compiono sforzi ragionevoli per consentire l'utilizzo di tali servizi e il relativo pagamento senza raccogliere i dati personali del destinatario.

Gli Stati membri non impongono ai prestatori di servizi della società dell'informazione l'obbligo generale di limitare l'utilizzo anonimo o pseudonimo dei loro servizi.

- 2. Gli operatori di piattaforme online possono trattare i dati personali relativi all'utilizzo del servizio da parte di un destinatario al solo scopo di gestire un servizio di raccomandazione qualora il destinatario abbia dato il proprio consenso esplicito, quale definito all'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/679.
- 3. Gli Stati membri non obbligano i prestatori di servizi della società dell'informazione a conservare in modo generale e indiscriminato i dati personali dei destinatari dei loro servizi. L'eventuale conservazione mirata di dati di uno specifico destinatario è disposta da un'autorità giudiziaria, conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato membro.
- 4. I prestatori di servizi della società dell'informazione hanno il diritto di fornire e gestire servizi di cifratura di loro scelta. Gli Stati membri non impongono ai prestatori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di limitare il livello delle loro misure di sicurezza e di cifratura.

**Emendamento 58** 

Proposta di regolamento Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

## Articolo 2 ter

Personalizzazione della pubblicità digitale

- 1. I prestatori di servizi della società dell'informazione non raccolgono o trattano i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679 ai fini della personalizzazione degli annunci pubblicitari in funzione dei destinatari.
- 2. In deroga al paragrafo 1, ai fini della personalizzazione degli annunci

PE692.898v07-00 50/133 AD\1238219IT.docx

pubblicitari a scopi commerciali in funzione dei destinatari, i prestatori di servizi della società dell'informazione possono raccogliere e utilizzare solo i dati personali dei destinatari che hanno dato esplicitamente il loro consenso alla raccolta e all'utilizzo di cui sopra in base alla definizione di cui all'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/679. Rifiutare il consenso non è più difficile o dispendioso in termini di tempo per il destinatario rispetto a dare il consenso. I prestatori non utilizzano un metodo concepito allo scopo – o avente l'effetto – di sovvertire o compromettere la libera decisione del destinatario di dare o meno il proprio consenso. Ai destinatari la cui apparecchiatura terminale segnala che si oppongono al trattamento dei dati personali quando utilizzano i servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 non viene chiesto il consenso.

- 3. Se l'accesso a un servizio richiede il consenso di cui al paragrafo 2 e un destinatario ha rifiutato di dare tale consenso, al destinatario sono offerte altre opzioni eque e ragionevoli per accedere al servizio.
- 4. I dati personali di cui al paragrafo 2 non sono raccolti o utilizzati al fine di:
- a) raggiungere in modo mirato i destinatari sulla base della loro origine razziale o etnica effettiva o probabile, delle opinioni politiche, delle convinzioni religiose o filosofiche, dell'affiliazione sindacale, della salute, della vita sessuale o dell'orientamento sessuale, oppure
- b) raggiungere in modo mirato i destinatari di età inferiore a 18 anni.
- 5. Il presente articolo non osta a che i servizi della società dell'informazione determinino i destinatari ai quali mostrare annunci sulla base di informazioni contestuali, quali il contenuto editoriale in cui appare l'annuncio, le parole chiave

# o la regione geografica dei destinatari ai quali è mostrato l'annuncio.

#### **Emendamento 59**

# Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga al prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione.

#### Emendamento

# soppresso

## **Emendamento 60**

# Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale *o un'autorità amministrativa* esiga al prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione.

## Emendamento

2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale esiga al prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione.

# Emendamento 61

# Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale *o un'autorità amministrativa* esiga al

#### Emendamento

4. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale esiga al prestatore del servizio di impedire o porre

PE692.898v07-00 52/133 AD\1238219IT.docx

prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione. fine ad una violazione.

# Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 3, 4 e 5 per il solo fatto di svolgere indagini volontarie o altre attività di propria iniziativa volte ad individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento.

soppresso

**Emendamento 63** 

Proposta di regolamento Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei

fatti

Emendamento

Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti *o di moderazione automatizzata dei contenuti* 

**Emendamento 64** 

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1

AD\1238219IT.docx 53/133 PE692.898v07-00

#### Testo della Commissione

Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.

## Emendamento

Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto, *né de jure né de facto*, alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali *o di prevenirle*.

#### **Emendamento 65**

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

I prestatori di servizi intermediari non sono tenuti a utilizzare strumenti automatizzati per moderare i contenuti o per monitorare il comportamento di un gran numero di persone fisiche.

#### **Emendamento 66**

# Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Appena ricevuto l'ordine di contrastare *specifici* contenuti illegali, emesso *dalle* autorità *giudiziarie o amministrative nazionali competenti* sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al seguito dato all'ordine, specificando le misure adottate e il momento in cui sono state attuate.

#### Emendamento

1. Appena ricevuto, tramite un canale di comunicazione sicuro, l'ordine di contrastare uno o più contenuti illegali specifici, emesso da un'autorità giudiziaria nazionale sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al seguito dato all'ordine, specificando le misure adottate e il momento in cui sono state attuate

#### **Emendamento 67**

PE692.898v07-00 54/133 AD\1238219IT.docx

# Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente articolo si applica mutatis mutandis nei confronti delle autorità amministrative competenti che ordinano alle piattaforme online di contrastare gli operatori commerciali che promuovono o offrono illegalmente prodotti o servizi nell'Unione.

## **Emendamento 68**

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

- a) *gli ordini contengono* gli elementi seguenti:
- a) *l'ordine contiene* gli elementi seguenti:

## **Emendamento 69**

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i dati identificativi dell'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine, tra cui la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità, che consente al destinatario di autenticare l'ordine;

**Emendamento 70** 

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino -1 bis (nuovo)

## Testo della Commissione

#### Emendamento

— un riferimento alla base giuridica dell'ordine;

#### **Emendamento 71**

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione

Testo della Commissione

— la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento alla specifica disposizione del diritto dell'Unione o nazionale violata;

Emendamento

— una motivazione chiara e sufficientemente dettagliata per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento alla specifica disposizione del diritto dell'Unione o nazionale violata;

## Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione

— informazioni sui *mezzi* di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i

contenuti;

Emendamento

— informazioni chiare e di facile comprensione sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti, ivi comprese informazioni sul ricorso effettivo e sui termini per il ricorso;

#### **Emendamento 73**

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 ove necessario e proporzionato, la decisione di non divulgare informazioni sulla rimozione dei contenuti o la

disabilitazione dell'accesso agli stessi per motivi di pubblica sicurezza, quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati gravi, per il tempo necessario, ma non superiore a sei settimane dalla suddetta decisione.

## **Emendamento 74**

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'ambito di applicazione territoriale *dell'*ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, non va al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo;

#### Emendamento

b) l'ambito di applicazione territoriale di un ordine rivolto a un prestatore che ha lo stabilimento principale nello Stato membro che ha emesso l'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, non va al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo;

# **Emendamento 75**

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'ambito territoriale di un ordine rivolto a un prestatore che ha lo stabilimento principale in un altro Stato membro è limitato al territorio dello Stato membro che ha emesso l'ordine;

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

## Testo della Commissione

# Emendamento

b ter) l'ambito territoriale di un ordine rivolto a un prestatore, o al suo rappresentante, che ha lo stabilimento principale al di fuori dell'Unione è limitato al territorio dello Stato membro che ha emesso l'ordine;

## Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le lettere b bis) e b ter) del primo comma non si applicano qualora alle piattaforme online sia ordinato di contrastare operatori commerciali, stabiliti nello stesso Stato membro dell'autorità che ha emesso l'ordine, che promuovano o offrano illegalmente prodotti o servizi nell'Unione.

#### Emendamento 78

# Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità *giudiziaria o amministrativa* che ha emesso l'ordine trasmette senza indebito ritardo una copia degli ordini di cui al paragrafo 1 a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 67.

## Emendamento

3. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che ha emesso l'ordine trasmette senza indebito ritardo una copia degli ordini di cui al paragrafo 1 a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 67.

# Emendamento 79

PE692.898v07-00 58/133 AD\1238219IT.docx

# Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un richiedente i cui diritti siano violati dall'accessibilità di determinati contenuti illegali, le autorità giudiziarie abbiano la facoltà di emettere, nei confronti del prestatore di servizi di hosting interessato, un ordine di rimozione dei suddetti contenuti o di disabilitazione dell'accesso agli stessi a norma del presente articolo, anche mediante un'ingiunzione interlocutoria.

#### **Emendamento 80**

# Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al ricevimento dell'Ordine e al seguito dato allo stesso.

# Emendamento

Appena ricevuto, tramite un canale di comunicazione sicuro, l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso da un'autorità giudiziaria nazionale sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento di reati gravi o della prevenzione di minacce gravi alla pubblica sicurezza, i prestatori di servizi intermediari informano tramite un canale di comunicazione sicuro e senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al seguito dato all'ordine e, qualora non vi sia stato dato alcun seguito, ne spiegano le ragioni.

## **Emendamento 81**

AD\1238219IT.docx 59/133 PE692.898v07-00

# Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) l'ordine è emesso ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento di reati gravi o della prevenzione di minacce gravi alla pubblica sicurezza;

# **Emendamento 82**

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a bis) l'ordine mira a ottenere informazioni riguardo a uno o più sospettati di reati gravi o di una minaccia grave alla pubblica sicurezza;

# **Emendamento 83**

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – trattino -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

— i dati identificativi dell'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine e l'autenticazione dell'ordine da parte della suddetta autorità, comprendente la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità che ha emesso l'ordine di fornire informazioni;

# **Emendamento 84**

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – trattino -1 bis (nuovo)

PE692.898v07-00 60/133 AD\1238219IT.docx

## Testo della Commissione

# Emendamento

— un riferimento alla base giuridica dell'ordine;

#### **Emendamento 85**

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione

— una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi intermediari, a meno che una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;

## Emendamento

— una motivazione chiara e sufficientemente dettagliata dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni, che indichi le ragioni per cui l'ordine è necessario e proporzionato, tenendo debitamente conto dell'impatto dell'ordine sui diritti fondamentali dello specifico destinatario del servizio i cui dati sono richiesti e della gravità del reato;

# **Emendamento 86**

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

— un identificatore unico dei destinatari del servizio dei quali sono richieste le informazioni;

**Emendamento 87** 

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1 ter (nuovo)

#### Testo della Commissione

# Emendamento

— ove le informazioni richieste costituiscano dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2016/680, una giustificazione della conformità dell'ordine alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati;

#### **Emendamento 88**

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione

— informazioni sui *mezzi* di ricorso a disposizione del prestatore e del destinatario del servizio in questione;

#### Emendamento

— informazioni sui *meccanismi* di ricorso a disposizione del prestatore e del destinatario del servizio in questione;

# **Emendamento 89**

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte al fine di prestare il servizio e che sono sotto il suo controllo;

## **Emendamento**

b) l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte *legalmente* al fine di prestare il servizio e che sono sotto il suo controllo;

# Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità giudiziaria *o amministrativa* nazionale che ha emesso

## Emendamento

3. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità giudiziaria nazionale che ha emesso l'ordine trasmette

PE692.898v07-00 62/133 AD\1238219IT.docx

l'ordine trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 67.

senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 67

#### **Emendamento 91**

# Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale in conformità al diritto dell'Unione.

#### Emendamento

4. Qualora le informazioni siano richieste ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento di reati gravi, le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale in conformità al diritto dell'Unione.

#### Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

4 bis. Il prestatore informa, senza indebito ritardo, il destinatario i cui dati sono richiesti. Purché necessario e proporzionato al fine di tutelare i diritti fondamentali di un'altra persona, l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine, tenendo debitamente conto dell'impatto dell'ordine sui diritti fondamentali della persona i cui dati sono richiesti, può disporre che il prestatore ritardi l'informazione del destinatario. Una siffatta decisione è debitamente motivata e specifica la durata del ritardo, che non può superare sei settimane.

## **Emendamento 93**

AD\1238219IT.docx 63/133 PE692.898v07-00

# Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, nei confronti delle autorità amministrative competenti che ordinano alle piattaforme online di fornire le informazioni elencate all'articolo 22 per finalità diverse da quelle specificate nel paragrafo 1.

# **Emendamento 94**

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. I prestatori di servizi intermediari comunicano i dati personali dei destinatari del loro servizio richiesti dalle autorità pubbliche solo quando sono soddisfatte le condizioni indicate nel presente articolo.

## **Emendamento 95**

Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Sistema comune europeo di scambio di informazioni

La Commissione adotta atti di esecuzione, conformemente all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di istituire un sistema comune europeo di scambio di informazioni tramite canali sicuri per la gestione delle comunicazioni transfrontaliere autorizzate,

PE692.898v07-00 64/133 AD\1238219IT.docx

dell'autenticazione e della trasmissione degli ordini di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento e, se del caso, dei dati richiesti tra l'autorità giudiziaria competente e il prestatore. I suddetti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 70 del presente regolamento.

## **Emendamento 96**

# Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

#### Testo della Commissione

2. I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici.

#### Emendamento

2. I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici, e provvedono affinché tali informazioni siano aggiornate. I prestatori di servizi intermediari trasmettono al coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro in cui sono stabiliti le suddette informazioni, comprendenti il nome, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro punto di contatto unico.

## **Emendamento 97**

# Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

# Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della

# Emendamento

1. I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della

AD\1238219IT.docx 65/133 PE692.898v07-00

moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana. Sono redatte in un linguaggio chiaro *e* privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile.

moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana. Sono redatte in un linguaggio chiaro, privo di ambiguità e facilmente comprensibile e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile. È resa disponibile al pubblico una sintesi delle condizioni generali che espone i punti più importanti in un linguaggio conciso, chiaro e privo di ambiguità. I prestatori di servizi intermediari offrono la possibilità di derogare facilmente alle clausole opzionali e informano in merito alle misure correttive disponibili.

#### **Emendamento 98**

# Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo diligente, *obiettivo* e proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali applicabili dei destinatari del servizio sanciti dalla Carta.

## Emendamento

2. I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo *equo*, *trasparente*, *coerente*, *prevedibile*, *non discriminatorio*, diligente, *non arbitrario* e proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali applicabili dei destinatari del servizio sanciti dalla Carta.

# **Emendamento 99**

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

# Emendamento

2 bis. Le condizioni generali dei prestatori di servizi intermediari possono escludere l'hosting di informazioni lecite da tali servizi o limitare diversamente l'accesso alle informazioni lecite, o

PE692.898v07-00 66/133 AD\1238219IT.docx

sospendere oppure terminare l'erogazione ai destinatari del servizio di fornitura di informazioni lecite solo quando le informazioni sono incompatibili con la finalità dichiarata del servizio.

**Emendamento 100** 

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Le condizioni generali dei prestatori di servizi intermediari rispettano i principi essenziali dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

**Emendamento 101** 

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Le condizioni non conformi al presente articolo non sono vincolanti per i destinatari.

**Emendamento 102** 

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

*Emendamento* 

2 quinquies. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi quali definite all'articolo 25 pubblicano le loro condizioni generali nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri in cui offrono i loro servizi.

**Emendamento 103** 

AD\1238219IT.docx 67/133 PE692.898v07-00

# Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

## Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi intermediari pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni chiare, facilmente comprensibili e dettagliate sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:

#### Emendamento

1. I prestatori di servizi intermediari pubblicano in modo facilmente accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare, facilmente comprensibili e dettagliate sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni sono consultabili e vengono archiviate in modo da poter essere riutilizzate. Le relazioni comprendono dati disaggregati per Stato membro e, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:

## **Emendamento 104**

# Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

## Testo della Commissione

a) il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 8 e 9, e il tempo medio necessario per intraprendere le azioni *indicate in tali ordini*;

#### Emendamento

a) il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 8 e 9, *le azioni intraprese* e il tempo medio necessario per intraprendere le azioni;

#### **Emendamento 105**

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

#### Emendamento

a bis) il numero complessivo di moderatori dei contenuti assegnati per ogni lingua ufficiale per Stato membro e una descrizione qualitativa che indichi, per ogni lingua ufficiale, se sono utilizzati

PE692.898v07-00 68/133 AD\1238219IT.docx

strumenti automatizzati per la moderazione dei contenuti e le modalità di tale utilizzo;

#### **Emendamento 106**

# Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

#### Testo della Commissione

b) il numero di notifiche presentate a norma dell'articolo 14, classificate in base al tipo di contenuto illegale presunto di cui trattasi, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle notifiche, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni generali del prestatore, e il tempo medio necessario per intraprendere l'azione;

## **Emendamento 107**

# Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

## Testo della Commissione

c) le attività di moderazione dei contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, compresi il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni, classificate in base al tipo di motivazione e alle ragioni per l'adozione di tali misure;

#### Emendamento

b) il numero di notifiche presentate a norma dell'articolo 14, classificate in base al tipo di contenuto illegale presunto di cui trattasi, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle notifiche, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni generali del prestatore, e il tempo medio *e mediano* necessario per intraprendere l'azione;

## Emendamento

c) le attività di moderazione dei contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, compresi il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni, classificate in base al tipo di motivazione e alle ragioni per l'adozione di tali misure, nonché le misure adottate per qualificare i moderatori dei contenuti e per garantire che non vi sia alcuna incidenza sui contenuti leciti;

#### **Emendamento 108**

# Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

#### Testo della Commissione

d) il numero di reclami ricevuti tramite il sistema interno di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo medio necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate.

# **Emendamento 109**

# Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

## Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting predispongono meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali. Tali meccanismi sono di facile accesso e uso e consentono la presentazione di notifiche esclusivamente per via elettronica.

## Emendamento

d) il numero di reclami ricevuti tramite il sistema interno di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo medio *e mediano* necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate.

#### Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting predispongono meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali. Tali meccanismi sono di facile accesso e chiaramente visibili, di facile uso e ubicati in prossimità del contenuto in questione. Essi consentono la presentazione di notifiche su base caso per caso, esclusivamente per via elettronica con modalità non automatizzate.

# **Emendamento 110**

# Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

# Testo della Commissione

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono tali da facilitare la presentazione di notifiche sufficientemente precise e adeguatamente motivate, in base alle quali

#### Emendamento

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono tali da facilitare la presentazione di notifiche sufficientemente precise e adeguatamente motivate, in base alle quali

PE692.898v07-00 70/133 AD\1238219IT.docx

un operatore economico diligente può rilevare l'illegalità dei contenuti in questione. A tal fine i prestatori adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di notifiche contenenti tutti gli elementi seguenti: un operatore economico diligente può rilevare l'illegalità *manifesta* dei contenuti in questione *senza alcuna ambiguità e al di là di ogni ragionevole dubbio*. A tal fine i prestatori adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di notifiche contenenti tutti gli elementi seguenti:

## **Emendamento 111**

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica di tali informazioni, in particolare l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale;

#### Emendamento

b) una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica di tali informazioni, in particolare, *se del caso*, l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale;

# **Emendamento 112**

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) quando è notificata la presunta violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le prove del fatto che l'ente che presenta la notifica è il titolare del diritto di proprietà intellettuale che si presume violato, o è autorizzato ad agire per conto del titolare di tale diritto;

# **Emendamento 113**

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

## Testo della Commissione

#### Emendamento

L'individuo o l'ente che presenta la notifica possono fornire facoltativamente le informazioni di cui alla lettera c), che non saranno comunicate al fornitore dei contenuti, tranne nei casi di presunte violazioni di diritti di proprietà intellettuale di cui alla lettera c bis).

# **Emendamento 114**

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Si ritiene che le notifiche contenenti gli elementi di cui al paragrafo 2 permettano di acquisire una conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell'articolo 5 in relazione alle specifiche informazioni in questione.

soppresso

**Emendamento 115** 

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Al ricevimento della notifica, il prestatore dei servizi comunica al fornitore delle informazioni, utilizzando i dati di contatto disponibili, gli elementi di cui al paragrafo 2 e gli dà la possibilità di rispondere prima di prendere una decisione.

**Emendamento 116** 

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4 ter (nuovo)

PE692.898v07-00 72/133 AD\1238219IT.docx

# Emendamento

4 ter. Le informazioni notificate rimangono accessibili fintanto che non viene adottata una decisione in merito.

## **Emendamento 117**

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

## Emendamento

4 quater. Il prestatore provvede affinché le decisioni sulle notifiche siano adottate da personale qualificato che ha ricevuto un'adeguata formazione iniziale e continua sulla legge applicabile e sulle norme internazionali in materia di diritti umani e che dispone di condizioni di lavoro adeguate.

# **Emendamento 118**

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Senza indebito ritardo il prestatore *notifica* inoltre *a tale* persona o ente la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in relazione a tale decisione.

## **Emendamento**

5. Senza indebito ritardo il prestatore *comunica* inoltre *alla* persona o *all'*ente *che presenta la notifica, nonché al fornitore delle informazioni,* la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in relazione a tale decisione.

## **Emendamento 119**

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 6

6. I prestatori di servizi di hosting trattano le notifiche ricevute nell'ambito dei meccanismi di cui al paragrafo 1 e adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui tali notifiche si riferiscono in modo tempestivo, diligente *e obiettivo*. Qualora usino strumenti automatizzati per tali processi di trattamento *o decisione*, nella notifica di cui al paragrafo 4 essi includono informazioni su tale uso.

## **Emendamento**

I prestatori di servizi di hosting 6. trattano le notifiche ricevute nell'ambito dei meccanismi di cui al paragrafo 1 e adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui tali notifiche si riferiscono in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e non discriminatorio. Qualora usino strumenti automatizzati per tali processi di trattamento, nella notifica di cui al paragrafo 4 essi includono informazioni su tale uso. Sono inoltre incluse informazioni significative in merito alla procedura seguita, alla tecnologia utilizzata e ai criteri e al ragionamento a sostegno della decisione.

## **Emendamento 120**

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

## Emendamento

6 bis. I meccanismi di cui al paragrafo 1sono predisposti gratuitamente. Qualora le notifiche siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, il prestatore di servizi di hosting può rifiutarsi di soddisfare la richiesta.

## **Emendamento 121**

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere specifiche informazioni fornite dai destinatari del servizio o disabilitare l'accesso alle stesse, indipendentemente dai mezzi utilizzati per

#### Emendamento

1. Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere specifiche informazioni fornite dai destinatari del servizio o disabilitare l'accesso alle stesse *o limitare le proposte dei sistemi di* 

PE692.898v07-00 74/133 AD\1238219IT.docx

individuare, identificare o rimuovere tali informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse nonché dal motivo della propria decisione, tale prestatore informa il destinatario della decisione, al più tardi al momento della rimozione o della disabilitazione dell'accesso, fornendo una motivazione chiara e specifica di tale decisione.

raccomandazione in relazione a tali informazioni, indipendentemente dai mezzi utilizzati per rimuovere tali informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse o limitare le proposte dei sistemi di raccomandazione in relazione a tali informazioni, tale prestatore informa il destinatario e il notificante della decisione, nella misura in cui essi abbiano fornito dati di contatto, al più tardi al momento della rimozione o della disabilitazione delle proposte, fornendo una motivazione chiara e specifica di tale decisione.

## **Emendamento 122**

# Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

# Testo della Commissione

a) una precisazione volta a confermare se la decisione comporti la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle stesse e, ove opportuno, la portata territoriale della disabilitazione dell'accesso;

#### Emendamento

a) una precisazione volta a confermare se la decisione comporti la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle stesse o la limitazione delle proposte dei sistemi di raccomandazione in relazione a tali informazioni e, ove opportuno, la portata territoriale della disabilitazione dell'accesso o della limitazione delle proposte;

#### **Emendamento 123**

# Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c

## Testo della Commissione

c) ove opportuno, informazioni sugli strumenti *automatizzati* usati per adottare la decisione, *anche nel caso* in cui la decisione sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;

## Emendamento

c) ove opportuno, informazioni sugli strumenti usati per adottare la decisione, *e in tutti i casi* in cui la decisione sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;

## **Emendamento 124**

# Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione alla decisione, in particolare attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.

## **Emendamento 125**

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

## Emendamento

f) informazioni *chiare e di facile comprensione* sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione alla decisione, in particolare attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.

## Emendamento

4 bis. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai seguenti casi:

- a) a contenuti manifestamente illegali se il destinatario ha ripetutamente fornito contenuti manifestamente illegali in passato; oppure
- qualora la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle stesse, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sia basata su un ordine a norma dell'articolo 8 e l'autorità competente che ha emesso tale ordine decida che è necessario e proporzionato che non vi sia alcuna divulgazione per motivi di pubblica sicurezza, quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati gravi, i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono sospesi per il tempo necessario, ma non oltre sei settimane da tale decisione, e il prestatore di servizi di hosting non divulga alcuna informazione. Tale autorità competente può prorogare tale termine di ulteriori sei settimane, ove tale non divulgazione

PE692.898v07-00 76/133 AD\1238219IT.docx

# continui a essere giustificata.

## **Emendamento 126**

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. I paragrafi 2 e 4 non si applicano ai prestatori di servizi di hosting che si qualificano come microimprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

**Emendamento 127** 

Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

# Articolo 15 bis

# Moderazione dei contenuti

- 1. I prestatori di servizi di hosting non utilizzano misure di controllo ex ante basate su strumenti automatizzati o su filtri relativi al caricamento delle informazioni per la moderazione dei contenuti, tranne nei casi in cui:
- a) le decisioni automatizzate di moderazione dei contenuti finalizzate alla rimozione di specifiche informazioni, o alla disabilitazione dell'accesso alle stesse, o alla limitazione delle proposte dei sistemi di raccomandazione in relazione a tali informazioni, si limitano a informazioni che sono identiche a informazioni precedentemente classificate da personale qualificato o da un'autorità giudiziaria come manifestamente illegali, indipendentemente dal loro contesto e dall'identità e dall'intenzione del

destinatario che le ha fornite;

- b) la tecnologia utilizzata è di per sé sufficientemente affidabile, in quanto limita al massimo il tasso di errore che porta a supporre che determinate informazioni siano identiche a informazioni precedentemente classificate come contenuto illegale;
- c) la tecnologia utilizzata non impedisce l'accessibilità e le proposte dei sistemi di raccomandazione in relazione a informazioni che non costituiscono contenuti illegali; e
- d) le decisioni automatizzate di moderazione dei contenuti finalizzate alla rimozione di specifiche informazioni, o alla disabilitazione dell'accesso alle stesse, o alla limitazione delle proposte dei sistemi di raccomandazione in relazione a tali informazioni sono riesaminate rapidamente da personale qualificato e, in assenza di una rapida conferma umana, non sono più efficaci.

Qualora i prestatori di servizi di hosting utilizzino in altro modo strumenti automatizzati per la moderazione dei contenuti, essi provvedono affinché sia personale qualificato a decidere in merito alle eventuali azioni da intraprendere e affinché non vi sia alcuna incidenza sui contenuti leciti che non violano le condizioni generali stabilite dai prestatori. Il prestatore provvede affinché il personale riceva un'adeguata formazione iniziale e continua sulla legge applicabile e sulle norme internazionali in materia di diritti umani e disponga di condizioni di lavoro adeguate.

- 2. Il paragrafo 1 non si applica alla moderazione di informazioni che molto probabilmente sono state caricate con modalità automatizzate.
- 3. I prestatori di servizi di hosting agiscono in modo equo, trasparente, coerente, prevedibile, non discriminatorio, diligente, non arbitrario e proporzionato

PE692.898v07-00 78/133 AD\1238219IT.docx

nella moderazione dei contenuti, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali dei destinatari del servizio quali sanciti dalla Carta.

## **Emendamento 128**

# Proposta di regolamento Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

La presente sezione non si applica alle piattaforme online che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

#### Emendamento

La presente sezione non si applica alle piattaforme online che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, a meno che esse non abbiano più di 4,5 milioni di utenti nell'Unione.

## **Emendamento 129**

# Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le piattaforme online forniscono ai destinatari del servizio, per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione di cui al presente paragrafo, l'accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, che consenta di presentare per via elettronica e gratuitamente reclami contro le seguenti decisioni adottate dalla piattaforma online a motivo del fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le sue condizioni generali:

## Emendamento

1. Le piattaforme online forniscono ai destinatari del servizio *e agli enti legittimati quali definiti all'articolo 3, punto 4, della direttiva (UE)*2020/1828<sup>1 bis</sup>, per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione di cui al presente paragrafo, l'accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, che consenta di presentare per via elettronica e gratuitamente reclami contro le seguenti decisioni adottate dalla piattaforma online:

<sup>&</sup>lt;sup>1 bis</sup> Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni

rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

## **Emendamento 130**

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) le decisioni di non agire adottate dopo aver ricevuto una notifica a norma dell'articolo 14;

## **Emendamento 131**

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

- a) le decisioni di rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse;
- a) le decisioni di rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse, o limitare le proposte dei sistemi di raccomandazione in relazione a tali informazioni;

# **Emendamento 132**

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

- c) le decisioni di sospendere o cessare l'account dei destinatari.
- c) le decisioni di sospendere o cessare l'account dei destinatari;

## **Emendamento 133**

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

PE692.898v07-00 80/133 AD\1238219IT.docx

## Emendamento

c bis) altre eventuali decisioni che influiscano negativamente sull'accesso del destinatario a funzionalità significative dei servizi regolari della piattaforma, compresa la monetizzazione delle informazioni.

## **Emendamento 134**

# Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

## Testo della Commissione

2. Le piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso e affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati.

## Emendamento

2. Le piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso e affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati. Le piattaforme online rendono accessibile al pubblico il regolamento del proprio sistema interno di gestione dei reclami. Quando un destinatario del servizio intende presentare un reclamo, la piattaforma online gli rende disponibile tale regolamento in modo chiaro, di facile comprensione e di facile accesso.

# **Emendamento 135**

# Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

## Testo della Commissione

3. Le piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione dei reclami in modo tempestivo, diligente e *obiettivo*. Se un reclamo contiene motivi sufficienti per indurre la piattaforma online a ritenere che le informazioni oggetto del reclamo non

# Emendamento

3. Le piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione dei reclami in modo tempestivo, diligente e *non arbitrario*. Se un reclamo *presentato contro una decisione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c bis)*, contiene motivi sufficienti per

siano illegali né incompatibili con le sue condizioni generali, o se tale reclamo contiene informazioni indicanti che il comportamento del reclamante non giustifica la sospensione o la cessazione del servizio o dell'account, la piattaforma online annulla senza indebito ritardo la decisione di cui al paragrafo 1.

indurre la piattaforma online a ritenere che le informazioni oggetto del reclamo non siano *manifestamente* illegali né incompatibili con le sue condizioni generali, o se tale reclamo contiene informazioni indicanti che il comportamento del reclamante non giustifica la sospensione o la cessazione del servizio o dell'account, la piattaforma online annulla senza indebito ritardo la decisione di cui al paragrafo 1.

#### Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

## Emendamento

3 bis. Al ricevimento di un reclamo presentato contro una decisione di cui al paragrafo 1, lettera -a), la piattaforma online comunica al fornitore delle informazioni, utilizzando i dati di contatto disponibili, di aver ricevuto il suddetto reclamo e gli dà la possibilità di rispondere prima di prendere una decisione.

# **Emendamento 137**

# Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4

## Testo della Commissione

4. Le piattaforme online comunicano senza indebito ritardo ai reclamanti la decisione da esse adottata in merito alle informazioni cui si riferisce il reclamo e li informano della possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 18 e delle altre possibilità di ricorso a loro disposizione.

#### Emendamento

4. Le piattaforme online comunicano senza indebito ritardo ai reclamanti la decisione da esse adottata in merito alle informazioni cui si riferisce il reclamo e li informano della possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 18 e delle altre possibilità di ricorso a loro disposizione. In caso di reclamo contro una decisione a norma del paragrafo 1, lettera -a), tale disposizione si applica mutatis mutandis ai fornitori

PE692.898v07-00 82/133 AD\1238219IT.docx

delle informazioni che hanno fornito i dati di contatto. Nel caso in cui la decisione di cui al paragrafo 1 sia appoggiata dal sistema interno di gestione dei reclami, è fornita una spiegazione dettagliata di come essa sia conforme alle condizioni generali della piattaforma o al diritto applicabile.

## **Emendamento 138**

# Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

I destinatari del servizio ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità al paragrafo 2 ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo. Le piattaforme online si impegnano in buona fede con l'organismo selezionato al fine di risolvere la controversia e sono vincolate dalla decisione adottata da tale organismo.

## **Emendamento**

I destinatari del servizio ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e gli enti legittimati quali definiti all'articolo 3, punto 4, della direttiva (UE) 2020/1828, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità al paragrafo 2 ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo. Le piattaforme online si impegnano in buona fede con l'organismo selezionato al fine di risolvere la controversia e sono vincolate dalla decisione adottata da tale organismo.

## **Emendamento 139**

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il primo comma lascia impregiudicato il diritto del destinatario in questione di *impugnare* la decisione dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente al

# Emendamento

Il primo comma lascia impregiudicato il diritto del destinatario in questione di presentare ricorso contro la decisione della piattaforma online dinanzi a un

AD\1238219IT.docx 83/133 PE692.898v07-00

diritto applicabile.

organo giurisdizionale conformemente al diritto applicabile, come pure il diritto della piattaforma online interessata di presentare ricorso contro la decisione dell'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente al diritto applicabile.

## **Emendamento 140**

a)

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

è imparziale e indipendente dalle

piattaforme online e dai destinatari del servizio prestato dalle piattaforme online;

## Emendamento

a) è imparziale e indipendente dalle piattaforme online e dai destinatari del servizio prestato dalle piattaforme online ed è giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal governo dello Stato membro e da qualunque altro organismo privato;

# **Emendamento 141**

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) comprende esperti giuridici;

## **Emendamento 142**

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) dispone delle competenze necessarie, *in relazione alle* questioni *che sorgono in* uno o più ambiti specifici relativi ai contenuti illegali o in relazione all'applicazione e all'esecuzione delle

Emendamento

b) dispone delle competenze *e delle qualifiche* necessarie *sulle* questioni *riguardanti* uno o più ambiti specifici relativi ai contenuti illegali o in relazione all'applicazione e all'esecuzione delle

PE692.898v07-00 84/133 AD\1238219IT.docx

condizioni generali di uno o più tipi di piattaforme online, *per consentire* a tale organismo di contribuire efficacemente alla risoluzione di una controversia; condizioni generali di uno o più tipi di piattaforme online, *consentendo pertanto* a tale organismo di contribuire efficacemente *e in modo adeguato* alla risoluzione di una controversia;

## **Emendamento 143**

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) la risoluzione delle controversie avviene secondo regole procedurali chiare ed eque.

## Emendamento

e) la risoluzione delle controversie avviene secondo regole procedurali chiare ed eque *che sono facilmente visibili e facilmente accessibili per il pubblico*.

## **Emendamento 144**

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono, di preferenza, gratuite per il destinatario del servizio. Qualora siano applicati eventuali costi, la procedura è accessibile, interessante e poco onerosa per i destinatari del servizio. A tal fine, i costi non dovrebbero superare un importo simbolico.

## **Emendamento 145**

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Prima di avviare la risoluzione delle controversie, gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati comunicano al destinatario dei servizi e Emendamento

Prima di avviare la risoluzione delle controversie, gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati *rendono pubblici, e li* comunicano al

AD\1238219IT.docx 85/133 PE692.898v07-00

alla piattaforma online interessata i diritti o i meccanismi utilizzati per determinarli.

destinatario dei servizi e alla piattaforma online interessata, i diritti o i meccanismi utilizzati per determinarli.

## **Emendamento 146**

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di cui all'articolo 43 concernenti la capacità dei destinatari dei servizi di presentare reclami al coordinatore dei servizi digitali del loro paese di residenza o, in caso di piattaforme online di dimensioni molto grandi, alla Commissione.

# **Emendamento 147**

Proposta di regolamento Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

# Articolo 18 bis

# Ricorso giurisdizionale

Gli Stati membri assicurano che le loro autorità giudiziarie, su richiesta di un destinatario del servizio che è oggetto della decisione di una piattaforma online e conformemente al pertinente diritto nazionale, siano autorizzate a rivedere la legittimità di tale decisione e, ove opportuno, a emettere ingiunzioni interlocutorie, qualora la decisione:

- a) comporti la rimozione delle informazioni fornite da tale destinatario, la disabilitazione dell'accesso alle stesse o la limitazione delle proposte da parte di sistemi di raccomandazione;
- b) comporti la sospensione o la cessazione in tutto o in parte della

PE692.898v07-00 86/133 AD\1238219IT.docx

# prestazione del servizio a tale destinatario;

- c) comporti la sospensione o la cessazione dell'account del destinatario; oppure
- d) influisca negativamente sull'accesso del destinatario a funzionalità significative dei servizi regolari della piattaforma online, compresa la monetizzazione dell'informazione.

## **Emendamento 148**

# Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

#### Testo della Commissione

1. Le piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che le notifiche presentate dai segnalatori attendibili avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14 siano trattate e decise in via prioritaria e senza indugio.

#### Emendamento

1. Le piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che le notifiche presentate dai segnalatori attendibili, *che agiscono entro il loro ambito di competenza designato* avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14 siano trattate e decise in via prioritaria e senza indugio.

## **Emendamento 149**

# Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

# Testo della Commissione

a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

# Emendamento

a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali *entro un ambito designato*;

## **Emendamento 150**

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

AD\1238219IT.docx 87/133 PE692.898v07-00

3. I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2.

# Emendamento 151

# Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se una piattaforma online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di notifiche non sufficientemente precise o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, paragrafo 3, tale piattaforma online comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari.

#### **Emendamento 152**

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione

## Emendamento

3. I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile *e il loro ambito di competenza designato* conformemente al paragrafo 2.

#### Emendamento

Se una piattaforma online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di notifiche non sufficientemente precise o non adeguatamente motivate o incorrette oppure di notifiche relative a informazioni *lecite* avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, paragrafo 3, tale piattaforma online comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari.

Emendamento

PE692.898v07-00 88/133 AD\1238219IT.docx

6. Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da una piattaforma online a norma del paragrafo 5, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.

(Non concerne la versione italiana)

#### **Emendamento 153**

# Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online *sospendono* per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali.

## Emendamento

1. Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online hanno il diritto di sospendere per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali, o per i quali hanno ricevuto due o più ordini di contrastare i contenuti illegali nei 12 mesi precedenti, a meno che tali ordini siano stati in seguito annullati.

# **Emendamento 154**

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online *sospendono* per un periodo di tempo

## Emendamento

2. Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online *hanno il diritto di sospendere* per un periodo di

AD\1238219IT.docx 89/133 PE692.898v07-00

ragionevole il trattamento delle notifiche e dei reclami presentati mediante i meccanismi di notifica e azione e i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli articoli 14 e 17 da persone, enti o reclamanti che con frequenza presentano notifiche o reclami manifestamente infondati

tempo ragionevole il trattamento delle notifiche e dei reclami presentati mediante i meccanismi di notifica e azione e i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli articoli 14 e 17 da persone, enti o reclamanti che con frequenza presentano notifiche o reclami manifestamente infondati.

# **Emendamento 155**

# Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) l'intenzione del destinatario, della persona, dell'ente o del reclamante.

## Emendamento

d) *ove identificabile,* l'intenzione del destinatario, della persona, dell'ente o del reclamante.

# **Emendamento 156**

# Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le piattaforme online definiscono nelle condizioni generali la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 in modo chiaro e *dettagliato*, anche per quanto riguarda i fatti e le circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.

# Emendamento

4. Le piattaforme online definiscono nelle condizioni generali la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 in modo chiaro e *di facile comprensione*, anche per quanto riguarda i fatti e le circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.

## **Emendamento 157**

# Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora venga a conoscenza di

## Emendamento

1. Qualora venga a conoscenza di

PE692.898v07-00 90/133 AD\1238219IT.docx

informazioni che fanno sospettare che sia stato commesso, si stia commettendo o probabilmente sarà commesso un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, la piattaforma online informa senza indugio le autorità giudiziarie o di contrasto dello Stato membro o degli Stati membri interessati in merito ai propri sospetti, fornendo tutte le informazioni pertinenti disponibili.

informazioni che fanno sospettare che sia *imminente* un reato grave che comporta una minaccia per la vita delle persone, la piattaforma online informa senza indugio le autorità giudiziarie o di contrasto dello Stato membro o degli Stati membri interessati in merito ai propri sospetti, fornendo le informazioni *che hanno dato origine al sospetto*.

#### Emendamento 158

# Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Se non è in grado di individuare con ragionevole certezza lo Stato membro interessato, la piattaforma online ne informa *Europol o* le autorità di contrasto dello Stato membro in cui la piattaforma è stabilita o ha il suo rappresentante legale.

## Emendamento

Se non è in grado di individuare con ragionevole certezza lo Stato membro interessato, la piattaforma online ne informa le autorità di contrasto dello Stato membro in cui la piattaforma è stabilita o ha il suo rappresentante legale *e può informare Europol*.

## **Emendamento 159**

# Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del presente articolo, lo Stato membro interessato è lo Stato membro in cui si sospetta che sia stato commesso, si stia commettendo o sarà probabilmente commesso il reato, o lo Stato membro in cui risiede o si trova il presunto autore del reato oppure lo Stato membro in cui risiede o si trova la vittima del presunto reato.

## Emendamento

Ai fini del presente articolo, lo Stato membro interessato è lo Stato membro in cui si sospetta che sia *imminente* il reato, o lo Stato membro in cui risiede o si trova *un* presunto autore del reato oppure lo Stato membro in cui risiede o si trova *una* vittima del presunto reato.

## Emendamento 160

AD\1238219IT.docx 91/133 PE692.898v07-00

# Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b

## Testo della Commissione

b) una copia del documento di identificazione dell'operatore commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>50</sup>;

# **Emendamento 161**

# Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

## Testo della Commissione

4. La piattaforma online conserva le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per la durata del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale interessato. In seguito la piattaforma online provvede a cancellare dette informazioni.

## Emendamento

b) una copia del documento di identificazione dell'operatore commerciale, su cui sia visibile il nome, qualsiasi informazione riguardo all'indirizzo contenuto nel documento, l'autorità ordinante e la data di validità, o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>50</sup>;

## Emendamento

4. La piattaforma online conserva le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per la durata del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale interessato. In seguito la piattaforma online provvede a cancellare dette informazioni. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono cancellate non appena sono state confrontate con le informazioni di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo.

# **Emendamento 162**

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

PE692.898v07-00 92/133 AD\1238219IT.docx

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

b) il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 20, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti manifestamente illegali, alla presentazione di notifiche manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati;

## Emendamento

b) il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 20, operando una *chiara* distinzione tra le sospensioni messe in atto *dopo aver ricevuto molteplici ordini di agire nonché* in risposta alla fornitura di contenuti manifestamente illegali, alla presentazione di notifiche manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati;

#### **Emendamento 163**

# Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) qualsiasi uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione dei contenuti, compresi la descrizione delle finalità precise, gli indicatori di accuratezza degli strumenti automatizzati nel perseguimento di tali scopi e le eventuali garanzie applicate.

## Emendamento

c) qualsiasi uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione dei contenuti, compresi la descrizione delle finalità precise, gli indicatori di accuratezza degli strumenti automatizzati nel perseguimento di tali scopi e le eventuali garanzie applicate, compresi un riesame umano nonché informazioni significative sulla procedura seguita, sui criteri e sul ragionamento applicati e sulla logica seguita nel processo decisionale automatizzato.

## **Emendamento 164**

# Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la natura pubblicitaria delle informazioni visualizzate;

# Emendamento

a) la natura pubblicitaria delle informazioni visualizzate, *anche mediante una marcatura rilevante e armonizzata*;

# Emendamento 165

AD\1238219IT.docx 93/133 PE692.898v07-00

# Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità;

## Emendamento

b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità *e, se diversa, la persona fisica o giuridica che finanzia la pubblicità*;

# **Emendamento 166**

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) informazioni rilevanti *sui principali* parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene mostrata la pubblicità.

#### Emendamento

c) informazioni *chiare*, rilevanti *e uniformi sui* parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene mostrata la pubblicità *o rivolgersi a esso*.

# **Emendamento 167**

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

# Emendamento

La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche armonizzate per la marcatura di cui al paragrafo 1, lettera a). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 70 del presente regolamento.

# **Emendamento 168**

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 1 ter (nuovo)

PE692.898v07-00 94/133 AD\1238219IT.docx

Emendamento

Le piattaforme online informano la persona fisica o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità circa il luogo in cui la pubblicità è stata visualizzata. Su loro richiesta, essi informano altresì le autorità pubbliche competenti.

**Emendamento 169** 

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le piattaforme online che mostrano pubblicità sulle loro interfacce online forniscono un agevole accesso alle autorità pubbliche competenti nonché alle organizzazioni non governative e ai ricercatori che agiscono nell'interesse pubblico, su loro richiesta, alle informazioni relative ai pagamenti diretti e indiretti o qualsiasi altro corrispettivo ricevuto per visualizzare la pubblicità corrispondente sulle loro interfacce online.

**Emendamento 170** 

Proposta di regolamento Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione del rischio

Valutazione d'impatto

**Emendamento 171** 

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

1. A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, e in seguito almeno una volta all'anno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano eventuali *rischi sistemici significativi derivanti dal* funzionamento e *dall'*uso dei loro servizi nell'Unione. La valutazione *del rischio* deve essere specifica per i loro servizi e comprendere i seguenti rischi sistemici:

## Emendamento

A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, e in seguito almeno una volta all'anno e sempre prima di lanciare nuovi servizi, le piattaforme online di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano in modo efficace e diligente la probabilità e la gravità di eventuali effetti negativi della progettazione, del funzionamento e dell'uso dei loro servizi nell'Unione, in particolare per i diritti fondamentali, compresi eventuali impatti sistemici a livello di uno Stato membro. La valutazione dell'impatto deve essere specifica per i loro servizi e comprendere i seguenti rischi sistemici:

## **Emendamento 172**

# Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi;

# Emendamento

a) la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi, qualora i contenuti siano manifestamente illegali o siano stati ricevuti ordini a norma dell'articolo 8;

# **Emendamento 173**

# Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) eventuali effetti negativi per l'esercizio dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e alla libertà di espressione e di informazione, *del* diritto alla non discriminazione e *dei* diritti del minore, sanciti *rispettivamente dagli* 

# Emendamento

b) eventuali effetti negativi per l'esercizio dei diritti fondamentali, in particolare i diritti al rispetto della vita privata e familiare, alla protezione dei dati personali e alla libertà di espressione e di informazione, il diritto alla non

PE692.898v07-00 96/133 AD\1238219IT.docx

# articoli 7, 11, 21 e 24 della Carta;

discriminazione e *i* diritti del minore *nonché alla libertà di stampa*, *quali* sanciti *nella* Carta;

## **Emendamento 174**

# Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

# Testo della Commissione

c) la manipolazione intenzionale del servizio, anche mediante un uso non autentico o uno sfruttamento automatizzato del servizio, con ripercussioni negative, effettive o prevedibili, sulla tutela della salute pubblica, dei minori, del dibattito civico, o con effetti reali o prevedibili sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica.

# Emendamento

c) il malfunzionamento o la manipolazione intenzionale del servizio, anche mediante un uso non autentico, fatto salvo l'articolo 2 bis, o uno sfruttamento automatizzato del servizio, oppure un'influenza pagata e occultata con ripercussioni negative, effettive o prevedibili, sui diritti fondamentali.

#### **Emendamento 175**

# Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

## Testo della Commissione

2. Nello svolgimento delle valutazioni *dei rischi*, le piattaforme online di dimensioni molto grandi tengono conto, in particolare, *del modo in cui i* loro sistemi di moderazione dei contenuti, di raccomandazione e di selezione e visualizzazione della pubblicità *influenzano i rischi sistemici di cui al paragrafo 1*, compresa la diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le loro condizioni generali.

## Emendamento

2. Nello svolgimento delle valutazioni d'impatto, le piattaforme online di dimensioni molto grandi tengono conto, in particolare, degli effetti dei loro sistemi di moderazione dei contenuti, di raccomandazione e di selezione, individuazione del target e visualizzazione della pubblicità, compresa la diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti manifestamente illegali e di informazioni incompatibili con le loro condizioni generali.

# **Emendamento 176**

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

# Emendamento

2 bis. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi comunicano l'esito della valutazione d'impatto e i documenti giustificativi al comitato dei coordinatori dei servizi digitali e al coordinatore dei servizi digitali del rispettivo Stato membro di stabilimento. Una sintesi della valutazione d'impatto è resa pubblica in un formato facilmente accessibile.

## **Emendamento 177**

Proposta di regolamento Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Attenuazione dei rischi

Misure specifiche per attenuare gli effetti negativi

## **Emendamento 178**

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione *ragionevoli*, proporzionate ed efficaci, adattate *ai rischi sistemici* specifici individuati a norma dell'articolo 26. Tali misure possono comprendere, ove opportuno:

## Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione trasparenti, appropriate, proporzionate ed efficaci, adattate per far fronte agli effetti negativi specifici individuati a norma dell'articolo 26, laddove l'attenuazione sia possibile senza influire negativamente su altri diritti fondamentali. Tali misure possono comprendere, ove opportuno:

# **Emendamento 179**

PE692.898v07-00 98/133 AD\1238219IT.docx

# Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'adeguamento dei sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, dei loro processi decisionali, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, o delle loro condizioni generali;

## Emendamento

a) l'adeguamento dei sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione *e delle interfacce online*, dei loro processi decisionali, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, o delle loro condizioni generali;

## **Emendamento 180**

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) adeguate misure o capacità tecniche e operative, quali personale o mezzi tecnici adeguati per rimuovere o disabilitare rapidamente l'accesso a contenuti illegali di cui la piattaforma è a conoscenza o in relazione ai quali ha ricevuto l'ordine di intervenire;

# **Emendamento 181**

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) meccanismi facilmente accessibili e di facile uso per consentire agli utenti di notificare o segnalare presunti contenuti illegali, e meccanismi di moderazione per l'utilizzatore;

## **Emendamento 182**

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

AD\1238219IT.docx 99/133 PE692.898v07-00

# b) misure mirate volte a limitare la visualizzazione della pubblicità associata al servizio de esse prestato;

## Emendamento

b) misure mirate volte a limitare *o sospendere* la visualizzazione della pubblicità associata al servizio da esse prestato *per contenuti specifici*;

## **Emendamento 183**

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il rafforzamento dei processi interni o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento *dei rischi sistemici*;

## Emendamento

c) il rafforzamento dei processi interni o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento *e la risoluzione degli effetti negativi*;

## **Emendamento 184**

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con altre piattaforme online attraverso i codici di condotta e i protocolli di crisi di cui rispettivamente agli articoli 35 e 37.

soppresso

## **Emendamento 185**

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La decisione in merito alla scelta delle misure spetta alle piattaforme online di dimensioni molto grandi.

PE692.898v07-00 100/133 AD\1238219IT.docx

## **Emendamento 186**

# Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

## Emendamento

1 bis. Qualora una piattaforma online di dimensioni molto grandi decida di non adottare nessuna delle misure di attenuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, essa fornisce una motivazione scritta ai revisori indipendenti indicando i motivi per cui tali misure non sono state adottate onde consentire la preparazione della relazione di audit a norma dell'articolo 28, paragrafo 3.

## **Emendamento 187**

# Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) individuazione e valutazione *dei rischi sistemici* più rilevanti e ricorrenti segnalati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità agli articoli 31 e 33;

## Emendamento

a) individuazione e valutazione *degli effetti negativi* più rilevanti e ricorrenti segnalati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità agli articoli 31 e 33;

## **Emendamento 188**

# Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) le migliori pratiche che consentano alle piattaforme online di dimensioni molto grandi di attenuare *i rischi sistemici* individuati.

#### Emendamento

b) le migliori pratiche che consentano alle piattaforme online di dimensioni molto grandi di attenuare *gli effetti negativi* individuati.

## **Emendamento 189**

# Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

## Testo della Commissione

3. La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, può emanare *orientamenti* generali sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a *rischi* concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e *raccomandare* eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. *Nell'elaborazione* di tali *orientamenti* la Commissione organizza consultazioni pubbliche.

## Emendamento

3. La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, può emanare *raccomandazioni* generali sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a *effetti* concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e *proporre* eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. *Prima* di *adottare* tali *raccomandazioni* la Commissione organizza consultazioni pubbliche.

## **Emendamento 190**

# Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva

## Testo della Commissione

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno una volta all'anno, a audit volti a valutare la conformità *ai seguenti obblighi* e *impegni*:

## Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno una volta all'anno, a audit indipendenti volti a valutare la conformità agli obblighi stabiliti al capo III, in particolare la qualità dell'individuazione, analisi e valutazione degli effetti negativi di cui all'articolo 26 nonché la necessità, la proporzionalità e l'efficacia delle misure di attenuazione degli effetti di cui all'articolo 27.

# Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

PE692.898v07-00 102/133 AD\1238219IT.docx

Emendamento

a) gli obblighi stabiliti al capo III;

soppresso

## **Emendamento 192**

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

**Emendamento** 

b) gli impegni assunti a norma dei codici di condotta di cui agli articoli 35 e 36 e dei protocolli di crisi di cui all'articolo 37. soppresso

## **Emendamento 193**

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le piattaforme online di dimensioni molto grandi assicurano che i revisori abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti per lo svolgimento dei loro compiti.

## **Emendamento 194**

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

**Emendamento** 

a) indipendenti dalla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata; a) indipendenti dalla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata e da altre piattaforme online di dimensioni molto grandi, e che non hanno conflitti di interessi con esse;

# **Emendamento 195**

# Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) dotate di comprovata obiettività e deontologia professionale, basata in particolare sull'adesione a codici di condotta o standard appropriati.

# Emendamento

c) dotate di comprovata obiettività e deontologia professionale, basata in particolare sull'adesione a codici di condotta *pertinenti* o standard appropriati.

## **Emendamento 196**

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) una descrizione degli elementi specifici per i quali il revisore non ha potuto formulare una conclusione, nonché una spiegazione del motivo per cui non è stato possibile verificare tali elementi in modo conclusivo.

## **Emendamento 197**

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) una descrizione delle terze parti consultate nel quadro dell'audit;

## **Emendamento 198**

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) un giudizio di audit sul rispetto, da parte della piattaforma online di dimensioni molto grandi oggetto dell'audit, degli obblighi e degli impegni di cui al paragrafo 1, giudizio che può essere

## Emendamento

e) un giudizio di audit sul rispetto *effettivo*, da parte della piattaforma online di dimensioni molto grandi oggetto dell'audit, degli obblighi e degli impegni di cui al paragrafo 1, giudizio che può essere

PE692.898v07-00 104/133 AD\1238219IT.docx

positivo, positivo con osservazioni o negativo;

positivo, positivo con osservazioni o negativo;

## **Emendamento 199**

# Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4

## Testo della Commissione

4. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che ricevono una relazione di audit non positiva tengono debitamente conto delle raccomandazioni operative ad esse rivolte al fine di adottare le misure necessarie per attuarle. Entro un mese dal ricevimento di tali raccomandazioni, le piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano una relazione di attuazione dell'audit con cui stabiliscono tali misure. Oualora non diano attuazione alle raccomandazioni operative, le piattaforme online di dimensioni molto grandi giustificano nella relazione di attuazione dell'audit le ragioni di tale scelta e descrivono le misure alternative da esse adottate per risolvere eventuali casi di non conformità rilevati.

## Emendamento

4. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che ricevono una relazione di audit non positiva tengono debitamente conto delle raccomandazioni operative ad esse rivolte. Entro un mese dal ricevimento di tali raccomandazioni, le piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano una relazione di attuazione dell'audit. Oualora non diano attuazione alle raccomandazioni operative, le piattaforme online di dimensioni molto grandi giustificano nella relazione di attuazione dell'audit le ragioni di tale scelta e descrivono le misure alternative da esse adottate per risolvere eventuali casi di non conformità rilevati.

# **Emendamento 200**

# Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

## Testo della Commissione

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che si avvalgono di sistemi di raccomandazione specificano nelle loro condizioni generali, in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile, i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, *nonché qualunque opzione* che possano avere messo a disposizione dei destinatari del servizio per consentire loro di modificare o

## Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che si avvalgono di sistemi di raccomandazione specificano nelle loro condizioni generali, in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile, informazioni significative sulla logica seguita e i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, e forniscono opzioni chiare e di facile comprensione che possano avere messo a

influenzare tali parametri principali, compresa almeno un'opzione non basata sulla profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679. disposizione dei destinatari del servizio per consentire loro di modificare o influenzare tali parametri principali, compresa almeno un'opzione non basata sulla profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679.

# **Emendamento 201**

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

## Emendamento

2 bis. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che utilizzano sistemi di raccomandazione consentono al destinatario del servizio di far presentare le informazioni in ordine solo cronologico.

#### Emendamento 202

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità;

## Emendamento

b) la persona física o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità *e i relativi pagamenti ricevuti, laddove tale informazione sia disponibile*;

# Emendamento 203

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) un'indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata ad essere mostrata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine;

## Emendamento

d) un'indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata ad *escludere o a* essere mostrata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal

PE692.898v07-00 106/133 AD\1238219IT.docx

fine o, se del caso, i contesti selezionati in cui la pubblicità è stata pubblicata;

## **Emendamento 204**

# Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

## Testo della Commissione

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e la Commissione utilizzano i dati esclusivamente per tali scopi.

## Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e la Commissione *richiedono*, utilizzano i dati *e vi accedono* esclusivamente per tali scopi.

# **Emendamento 205**

# Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2

## Testo della Commissione

2. Su richiesta motivata del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione, le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, al solo scopo di condurre ricerche *che contribuiscano all'individuazione e alla comprensione dei rischi sistemici di cui all'articolo 26, paragrafo 1*.

## Emendamento

2. Su richiesta motivata del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, dei tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione o della Commissione, le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, al solo scopo di condurre ricerche nel pubblico interesse.

## **Emendamento 206**

AD\1238219IT.docx 107/133 PE692.898v07-00

# Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3

## Testo della Commissione

3. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono l'accesso ai dati a norma dei paragrafi 1 e 2 mediante banche dati online o interfacce di programmazione delle applicazioni, a seconda dei casi.

## Emendamento

3. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono l'accesso ai dati a norma dei paragrafi 1 e 2 mediante banche dati online o interfacce di programmazione delle applicazioni, a seconda dei casi. *Tali dati includono dati personali solo quando questi sono legittimamente accessibili al pubblico.* 

# **Emendamento 207**

# Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 6 – parte introduttiva

## Testo della Commissione

6. Entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2, la piattaforma online di dimensioni molto grandi può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, a seconda dei casi, di modificare la richiesta, qualora ritenga di non essere in condizione di dare accesso ai dati richiesti per uno dei *due* motivi seguenti:

# Emendamento

6. Entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2, la piattaforma online di dimensioni molto grandi può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, a seconda dei casi, di modificare la richiesta, qualora ritenga di non essere in condizione di dare accesso ai dati richiesti per uno dei *tre* motivi seguenti:

# **Emendamento 208**

# Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 6 – lettera b

# Testo della Commissione

b) dare accesso ai dati comporterebbe notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio o per la protezione delle informazioni riservate, *in particolare dei segreti commerciali*.

# Emendamento

b) dare accesso ai dati comporterebbe notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio o per la protezione delle informazioni riservate;

PE692.898v07-00 108/133 AD\1238219IT.docx

# Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) per quanto riguarda i dati personali, dare accesso ai dati violerebbe il diritto dell'Unione o degli Stati membri applicabile in materia di protezione dei dati.

### **Emendamento 210**

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

7 bis. Una volta completata la ricerca prevista al paragrafo 2, i ricercatori abilitati pubblicano i loro risultati, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei destinatari del servizio in questione.

### Emendamento 211

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi designano *come responsabili della conformità* unicamente persone in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 3. I responsabili della conformità possono essere dipendenti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi in questione oppure svolgere tali funzioni sulla base di un contratto con le piattaforme.

### Emendamento

2. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi designano unicamente persone in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 3 *come responsabili della conformità*. I responsabili della conformità possono essere dipendenti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi in questione oppure svolgere tali funzioni sulla base di un contratto con le piattaforme.

# Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) una relazione contenente i risultati della valutazione *del rischio* a norma dell'articolo 26;

### Emendamento

a) una relazione contenente i risultati della valutazione *d'impatto* a norma dell'articolo 26;

### **Emendamento 213**

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) le *relative* misure di attenuazione *dei rischi* individuate e attuate a norma dell'articolo 27;

### Emendamento

b) le misure *specifiche* di attenuazione individuate e attuate a norma dell'articolo 27:

### **Emendamento 214**

# Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano l'elaborazione di codici di condotta a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di contenuti illegali e ai rischi sistemici, conformemente al diritto dell'Unione, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali.

### **Emendamento**

1. La Commissione e il comitato possono agevolare l'elaborazione di codici di condotta volontari a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di contenuti illegali e agli effetti negativi, conformemente al diritto dell'Unione, in particolare in materia di concorrenza e protezione della vita privata e dei dati personali.

### **Emendamento 215**

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2

PE692.898v07-00 110/133 AD\1238219IT.docx

2. Qualora emerga un rischio sistemico significativo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, che interessa diverse piattaforme online di dimensioni molto grandi, la Commissione può invitare le piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, altre piattaforme online di dimensioni molto grandi, altre piattaforme online e altri prestatori di servizi intermediari, a seconda dei casi, nonché le organizzazioni della società civile e altre parti interessate, a partecipare all'elaborazione dei codici di condotta, anche stabilendo impegni ad adottare misure specifiche di attenuazione dei rischi nonché un quadro di comunicazione periodica sulle misure adottate e sui relativi risultati.

### Emendamento

Qualora emergano effetti negativi significativi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, che interessano diverse piattaforme online di dimensioni molto grandi, la Commissione invita le piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, altre piattaforme online di dimensioni molto grandi, altre piattaforme online e altri prestatori di servizi intermediari, a seconda dei casi, nonché le organizzazioni della società civile e altre parti interessate, a partecipare all'elaborazione dei codici di condotta, anche stabilendo impegni ad adottare misure specifiche di attenuazione degli effetti nonché un quadro di comunicazione periodica sulle misure adottate e sui relativi risultati.

### **Emendamento 216**

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'attuare i paragrafi 1 e 2, la Commissione e il comitato mirano a garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente i relativi obiettivi, contengano indicatori chiave di prestazione per misurare il conseguimento di tali obiettivi e tengano debitamente conto delle esigenze e degli interessi di tutte le parti interessate, compresi i cittadini, a livello di Unione. La Commissione e il comitato mirano inoltre a garantire che i partecipanti riferiscano periodicamente alla Commissione e ai rispettivi coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito a tutte le misure adottate e ai relativi risultati, misurati sulla base degli indicatori chiave di prestazione contenuti nei codici di

Emendamento

soppresso

AD\1238219IT.docx 111/133 PE692.898v07-00

### condotta.

### **Emendamento 217**

# Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 4

### Testo della Commissione

4. La Commissione e il comitato valutano se i codici di condotta rispondano alle finalità di cui ai paragrafi 1 e *3* e *monitorano* e *valutano* periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. La Commissione e il comitato pubblicano le loro conclusioni.

### Emendamento

4. La Commissione e il comitato valutano se i codici di condotta rispondano alle finalità di cui ai paragrafi 1 e 2 e *possono monitorare* e *valutare* periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. La Commissione e il comitato pubblicano le loro conclusioni.

### **Emendamento 218**

# Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1

### Testo della Commissione

1. La Commissione *incoraggia e* agevola l'elaborazione di codici di condotta a livello di Unione tra le piattaforme online e altri prestatori di servizi interessati, quali i prestatori di servizi intermediari per la pubblicità online o le organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio, e le organizzazioni della società civile o le autorità competenti, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza della pubblicità online al di là di quanto prescritto dagli articoli 24 e 30.

### Emendamento

1. La Commissione *può agevolare* l'elaborazione di codici di condotta *volontari* a livello di Unione tra le piattaforme online e altri prestatori di servizi interessati, quali i prestatori di servizi intermediari per la pubblicità online o le organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio, e le organizzazioni della società civile o le autorità competenti, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza della pubblicità online al di là di quanto prescritto dagli articoli 24 e 30.

### **Emendamento 219**

# Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La Commissione mira a garantire

### Emendamento

2. La Commissione mira a garantire

PE692.898v07-00 112/133 AD\1238219IT.docx

che i codici di condotta perseguano un'efficace trasmissione delle informazioni, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte, e un ambiente competitivo, trasparente ed equo nella pubblicità online, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta abbiano ad oggetto almeno:

che i codici di condotta perseguano un'efficace trasmissione delle informazioni, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte, e un ambiente competitivo, trasparente ed equo nella pubblicità online, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di concorrenza e protezione *della vita privata e* dei dati personali. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta abbiano ad oggetto almeno:

### **Emendamento 220**

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta entro un anno dalla data di applicazione del presente regolamento e la loro applicazione entro sei mesi da tale scadenza.

Emendamento

soppresso

### **Emendamento 221**

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comitato può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, di protocolli di crisi per affrontare situazioni di crisi strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica.

### Emendamento

1. Il comitato può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, di protocolli di crisi *volontari* per affrontare situazioni di crisi strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica.

### **Emendamento 222**

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2 – parte introduttiva

AD\1238219IT.docx 113/133 PE692.898v07-00

2. La Commissione *incoraggia* e *facilita* la partecipazione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e, ove opportuno, di altre piattaforme online, con il coinvolgimento della Commissione, all'elaborazione, alla sperimentazione e all'applicazione di tali protocolli di crisi, che comprendono una o più delle misure seguenti:

### **Emendamento 223**

# Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 3

### Testo della Commissione

3. La Commissione può coinvolgere, a seconda dei casi, le autorità degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nell'elaborazione, nella sperimentazione e nella supervisione dell'applicazione dei protocolli di crisi. Ove necessario e opportuno, la Commissione può coinvolgere anche le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni competenti nell'elaborazione dei protocolli di crisi.

# **Emendamento 224**

Proposta di regolamento Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

2. La Commissione *può incoraggiare* e *facilitare* la partecipazione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e, ove opportuno, di altre piattaforme online, con il coinvolgimento della Commissione, all'elaborazione, alla sperimentazione e all'applicazione di tali protocolli di crisi, che comprendono una o più delle misure seguenti:

### Emendamento

3. La Commissione può coinvolgere, a seconda dei casi, le autorità degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nell'elaborazione, nella sperimentazione e nella supervisione dell'applicazione dei protocolli di crisi.

### Emendamento

# Articolo 37 bis

Procedura per l'elaborazione di codici di condotta e protocolli di crisi

1. Prima di avviare o agevolare la negoziazione o la revisione dei codici di condotta o dei protocolli di crisi, la

PE692.898v07-00 114/133 AD\1238219IT.docx

### Commissione:

- a) valuta l'opportunità di proporre, al loro posto, una normativa;
- b) pubblica gli elementi del codice o protocollo che intende proporre o sostenere;
- c) invita il Parlamento europeo, il Consiglio, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), il Garante europeo della protezione dei dati e il pubblico a esprimersi al riguardo e a pubblicare i loro pareri;
- d) effettua una valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali e ne pubblica i risultati.
- 2. In seguito, la Commissione pubblica gli elementi del codice o protocollo previsto che intende proporre o sostenere. Non propone o sostiene elementi cui il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongono o che non sono stati sottoposti al processo di cui al paragrafo 1.
- 3. La Commissione consente ai rappresentanti di organizzazioni della società civile che difendono gli interessi dei destinatari dei servizi in questione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla FRA di osservare i negoziati e di accedere a tutti i documenti pertinenti. La Commissione offre un compenso ai partecipanti della società civile.
- 4. La Commissione pubblica i codici di condotta e i protocolli di crisi, nonché i soggetti a cui si applicano, e mantiene aggiornate tali informazioni.

### **Emendamento 225**

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri designano una delle

Gli Stati membri designano una delle

AD\1238219IT.docx 115/133 PE692.898v07-00

autorità competenti come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali è responsabile di tutte le questioni relative all'applicazione e all'esecuzione del presente regolamento in tale Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti. Il coordinatore dei servizi digitali è comunque responsabile di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a tali questioni e di contribuire all'applicazione e all'esecuzione efficaci e coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione.

autorità competenti come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali è responsabile di tutte le questioni relative all'applicazione e all'esecuzione del presente regolamento in tale Stato membro. Il coordinatore dei servizi digitali è comunque responsabile di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a tali questioni e di contribuire all'applicazione e all'esecuzione efficaci e coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione.

### **Emendamento 226**

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri designano i coordinatori dei servizi digitali entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### Emendamento

Gli Stati membri designano i coordinatori dei servizi digitali entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Se uno Stato membro è soggetto a una procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 7, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, la Commissione conferma che il coordinatore dei servizi digitali proposto da tale Stato membro soddisfa i requisiti stabiliti all'articolo 39 del presente regolamento prima che tale coordinatore dei servizi digitali possa essere designato.

### **Emendamento 227**

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

-1. Gli Stati membri assicurano che i coordinatori dei servizi digitali siano giuridicamente distinti e funzionalmente

PE692.898v07-00 116/133 AD\1238219IT.docx

indipendenti dai rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato.

### **Emendamento 228**

# Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a

### Testo della Commissione

a) il potere di imporre a tali prestatori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole;

### Emendamento

il potere di imporre a tali prestatori, a) così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole, ad eccezione delle informazioni tutelate da obblighi di segreto professionale o da immunità e privilegi in conformità al diritto applicabile;

### **Emendamento 229**

# Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

### Testo della Commissione

a) il potere di accettare gli impegni offerti da tali prestatori in relazione alla loro conformità al presente regolamento e di rendere tali impegni vincolanti;

### Emendamento

a) il potere di accettare gli impegni *legittimi* offerti da tali prestatori in relazione alla loro conformità al presente regolamento e di rendere tali impegni vincolanti;

### **Emendamento 230**

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

AD\1238219IT.docx 117/133 PE692.898v07-00

# 3. Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, qualora siano stati esauriti tutti gli altri poteri previsti dal presente articolo per far cessare la violazione e quest'ultima persista e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, i coordinatori dei servizi digitali dispongono anche, nei confronti dei prestatori di servizi *intermediari* soggetti alla giurisdizione del loro Stato membro, del potere di adottare le misure seguenti:

### Emendamento

3. Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, qualora siano stati esauriti tutti gli altri poteri previsti dal presente articolo per far cessare la violazione e quest'ultima persista e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, i coordinatori dei servizi digitali dispongono anche, nei confronti dei prestatori di servizi di hosting soggetti alla giurisdizione del loro Stato membro, del potere di adottare le misure seguenti:

### **Emendamento 231**

# Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

### Testo della Commissione

se il coordinatore dei servizi digitali b) ritiene che il prestatore non si sia sufficientemente conformato agli obblighi di cui alla lettera a) e che la violazione persista, causi un danno grave e integri un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, chiedere alle autorità giudiziarie competenti di tale Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso dei destinatari del servizio interessati dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore di servizi intermediari sulla quale ha luogo la violazione.

### Emendamento

se il coordinatore dei servizi digitali ritiene che il prestatore non si sia conformato agli obblighi di cui alla lettera a) e che la violazione persista, causi un danno grave e integri un reato grave che comporta una minaccia imminente per la vita o la sicurezza delle persone, chiedere alle autorità giudiziarie competenti di tale Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso *a tale contenuto* illecito da parte dei destinatari del servizio interessati dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile. la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore di servizi intermediari sulla quale ha luogo la violazione.

# Emendamento 232

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3

PE692.898v07-00 118/133 AD\1238219IT.docx

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni irrogate in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento non superi il 6 % del reddito o del fatturato annuo del prestatore di servizi intermediari interessato. Le sanzioni in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione in loco non superano l'1 % del reddito o del fatturato annuo del prestatore interessato.

### Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni irrogate in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento non superi il 6 % del reddito o del fatturato *mondiale* annuo del prestatore di servizi intermediari interessato. Le sanzioni in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione in loco non superano l'1 % del reddito o del fatturato *mondiale* annuo del prestatore interessato.

### **Emendamento 233**

# Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 4

### Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora non superi il 5 % del fatturato giornaliero medio del prestatore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

### Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora non superi il 5 % del fatturato giornaliero medio *mondiale* del prestatore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

### **Emendamento 234**

Proposta di regolamento Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione

Diritto di presentare un reclamo

### Emendamento

Diritto di presentare un reclamo *e diritto a* un ricorso giurisdizionale effettivo

# Proposta di regolamento Articolo 43 – comma 1

Testo della Commissione

I destinatari del servizio hanno il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei prestatori di servizi intermediari vertente sulla violazione del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito. Il coordinatore dei servizi digitali valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Se il reclamo rientra fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore del servizio digitale che riceve il reclamo lo trasmette a tale autorità.

### **Emendamento 236**

Proposta di regolamento Articolo 43 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

I destinatari del servizio hanno il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei prestatori di servizi intermediari vertente sulla violazione del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito. Il coordinatore dei servizi digitali valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Se il reclamo rientra fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore del servizio digitale che riceve il reclamo lo trasmette a tale autorità e ne informa la persona che ha presentato il reclamo.

### Emendamento

A norma del paragrafo 1, nei casi che riguardano un reclamo trasmesso dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento valuta la questione in modo tempestivo e informa il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito di come è stato gestito il reclamo.

Emendamento 237

Proposta di regolamento Articolo 43 – comma 1 ter (nuovo)

PE692.898v07-00 120/133 AD\1238219IT.docx

### Emendamento

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, un destinatario ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo qualora il coordinatore dei servizi digitali competente non tratti un reclamo o non informi il destinatario entro tre mesi in merito ai progressi o all'esito del reclamo presentato ai sensi del paragrafo 1.

### **Emendamento 238**

# Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera a

### Testo della Commissione

a) il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità agli articoli 8 e 9 da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa *nazionale* dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato;

### Emendamento

a) il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità agli articoli 8 e 9 da qualsiasi autorità giudiziaria nazionale, o da un'autorità amministrativa di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 4 ter, dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato;

### **Emendamento 239**

# Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 7

### Testo della Commissione

7. Se giunge alla conclusione, a norma del paragrafo 6, che la valutazione o le misure di indagine o di esecuzione adottate o previste a norma del paragrafo 4 sono incompatibili con il presente regolamento, la Commissione chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare ulteriormente la questione e di adottare le misure di indagine o di esecuzione necessarie per garantire il

### Emendamento

7. Se giunge alla conclusione, a norma del paragrafo 6, che la valutazione o le misure di indagine o di esecuzione adottate o previste a norma del paragrafo 4 sono incompatibili con il presente regolamento, la Commissione chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare ulteriormente la questione e di adottare le misure di indagine o di esecuzione necessarie per garantire il

rispetto del presente regolamento, nonché di riferire in merito a dette misure entro due mesi da tale richiesta rispetto del presente regolamento, nonché di riferire in merito a dette misure entro due mesi da tale richiesta. *Tali* informazioni sono trasmesse anche al coordinatore dei servizi digitali o al comitato che ha avviato il procedimento a norma del paragrafo 1.

### Emendamento 240

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

7 bis. Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni in merito alle misure di cui al paragrafo 7, la Commissione stabilisce se la valutazione o le misure adottate a norma di detto paragrafo siano incompatibili con il presente regolamento. Qualora concluda che la valutazione o le misure adottate a norma del paragrafo 7 sono incompatibili con il presente regolamento, la Commissione adotta una decisione finale sulla questione mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 3.

### **Emendamento 241**

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

 a) contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento e alla cooperazione efficace dei coordinatori dei servizi digitali e della Commissione nelle materie disciplinate dal presente regolamento;

# Emendamento

a) contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento *in tutta l'Unione* e alla cooperazione efficace dei coordinatori dei servizi digitali e della Commissione nelle materie disciplinate dal presente regolamento;

PE692.898v07-00 122/133 AD\1238219IT.docx

# Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni e *può cooperare* con altre istituzioni e altri organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione, nonché, se del caso, con esperti esterni. Il comitato mette a disposizione del pubblico i risultati di tale cooperazione.

### Emendamento

5. Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni e *coopera* con altre istituzioni e altri organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione, nonché, se del caso, con esperti esterni. Il comitato mette a disposizione del pubblico i risultati di tale cooperazione.

### **Emendamento 243**

# Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno *previo accordo della Commissione.* 

### Emendamento

6. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno *a maggioranza dei due terzi dei suoi membri*.

# **Emendamento 244**

# Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) raccomandare alla Commissione l'adozione delle misure di cui all'articolo 51 e, *su richiesta della Commissione*, adottare pareri sui progetti di misure della Commissione riguardanti le piattaforme online di dimensioni molto grandi conformemente al presente regolamento;

# Emendamento

d) raccomandare alla Commissione l'adozione delle misure di cui all'articolo 51 e adottare pareri sui progetti di misure della Commissione *e su altre questioni* riguardanti le piattaforme online di dimensioni molto grandi conformemente al presente regolamento;

### **Emendamento 245**

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

AD\1238219IT.docx 123/133 PE692.898v07-00

### Emendamento

e bis) fornire pareri, raccomandazioni o consulenze su questioni legate all'articolo 34.

### **Emendamento 246**

# Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 2

### Testo della Commissione

Nel comunicare la decisione di cui 2. al paragrafo 1, primo comma, alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento chiede a quest'ultima di provvedere, entro un mese da tale decisione, ad elaborare e comunicare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, alla Commissione e al comitato un piano d'azione in cui precisi come intende far cessare o porre rimedio alla violazione. Le misure stabilite nel piano d'azione possono comprendere, se del caso, l'adesione a un codice di condotta secondo quanto previsto all'articolo 35.

### Emendamento

2. Nel comunicare la decisione di cui al paragrafo 1, primo comma, alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento chiede a quest'ultima di provvedere, entro un mese da tale decisione, ad elaborare e comunicare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, alla Commissione e al comitato un piano d'azione in cui precisi come intende far cessare o porre rimedio alla violazione.

### Emendamento 247

# Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1 – parte introduttiva

### Testo della Commissione

1. La Commissione, su raccomandazione del comitato o di propria iniziativa previa consultazione del comitato, può avviare un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni a norma degli articoli 58 e 59 in relazione alla condotta della piattaforma online di dimensioni molto grandi che:

### **Emendamento**

1. La Commissione, su raccomandazione del comitato o di propria iniziativa previa consultazione del comitato, *o su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione*, può avviare un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni a norma degli articoli 58 e 59 in relazione alla condotta della

PE692.898v07-00 124/133 AD\1238219IT.docx

piattaforma online di dimensioni molto grandi che:

### **Emendamento 248**

# Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1

### Testo della Commissione

1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può, per il tramite di una semplice richiesta o di una decisione, imporre alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative alla violazione o alla presunta violazione, a seconda dei casi, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole.

### Emendamento

Per svolgere i compiti ad essa 1. assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può, per il tramite di una semplice richiesta o di una decisione, imporre alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative alla violazione o alla presunta violazione, a seconda dei casi, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole, ad eccezione delle informazioni coperte dal segreto professionale o da immunità e privilegi in conformità al diritto applicabile.

### **Emendamento 249**

# Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1

### Testo della Commissione

1. Se, nel corso di un procedimento a norma della presente sezione, la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata offre impegni volti a garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti per la

### Emendamento

1. Se, nel corso di un procedimento a norma della presente sezione, la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata offre impegni *leciti* volti a garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti per la

AD\1238219IT.docx 125/133 PE692.898v07-00

piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi per intervenire. piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi per intervenire.

### **Emendamento 250**

# Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera b

### Testo della Commissione

b) qualora la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata agisca in contrasto con i propri impegni; oppure

### Emendamento

b) qualora la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata agisca in contrasto con i propri impegni *leciti*; oppure

### **Emendamento 251**

# Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1

### Testo della Commissione

1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può intraprendere le azioni necessarie per monitorare l'effettiva attuazione e osservanza del presente regolamento da parte della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata. La Commissione può anche ordinare a tale piattaforma di fornire accesso ai suoi algoritmi e alle sue banche dati e di fornire spiegazioni al riguardo.

### Emendamento

1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può intraprendere le azioni necessarie per monitorare l'effettiva attuazione e osservanza del presente regolamento e della Carta da parte della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, compreso il funzionamento di qualsiasi algoritmo nella prestazione dei servizi di tale piattaforma. La Commissione può anche ordinare a tale piattaforma di fornire accesso ai suoi algoritmi e alle sue banche dati e di fornire spiegazioni al riguardo.

# Emendamento 252

Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 1 – parte introduttiva

PE692.898v07-00 126/133 AD\1238219IT.docx

Con la decisione adottata a norma dell'articolo 58, la Commissione può infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata sanzioni pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato totale realizzato dalla piattaforma nell'esercizio precedente qualora constati che, intenzionalmente o per negligenza, tale piattaforma:

### **Emendamento**

Con la decisione adottata a norma dell'articolo 58, la Commissione può infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata sanzioni pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato totale *mondiale* realizzato dalla piattaforma nell'esercizio precedente qualora constati che, intenzionalmente o per negligenza, tale piattaforma:

### **Emendamento 253**

# Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 2 – parte introduttiva

### Testo della Commissione

La Commissione può, mediante decisione, infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, sanzioni pecuniarie non superiori all'1 % del fatturato totale dell'esercizio precedente, qualora esse, intenzionalmente o per negligenza:

### Emendamento

La Commissione può, mediante decisione, infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, sanzioni pecuniarie non superiori all'1 % del fatturato totale *mondiale* dell'esercizio precedente, qualora esse, intenzionalmente o per negligenza:

### **Emendamento 254**

# Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 1 – parte introduttiva

### Testo della Commissione

La Commissione può, mediante decisione, infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora giornaliere non superiori al 5 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerle a:

### Emendamento

La Commissione può, mediante decisione, infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora giornaliere non superiori al 5 % del fatturato giornaliero *mondiale* medio dell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerle a:

# Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 3

### Testo della Commissione

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità pratiche e operative per il funzionamento del sistema di condivisione delle informazioni e la sua interoperabilità con altri sistemi rilevanti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 70.

### Emendamento

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità pratiche e operative per il funzionamento del sistema di condivisione delle informazioni e la sua interoperabilità con altri sistemi rilevanti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 70, *paragrafo 2*.

### **Emendamento 256**

# Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente *articolo*, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

### Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente *paragrafo*, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

### **Emendamento 257**

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

PE692.898v07-00 128/133 AD\1238219IT.docx

# ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone nella preparazione del parere, fino all'approvazione di quest'ultimo in commissione:

1. 5Rights Foundation
2. Access Now
3. Adevinta
4. Adigital
5. Advertising Information Group (AIG)
6. AirBnb Germania
7. Allied for Startups
8. Amazon
9. Amnesty International
10. APCO Worldwide
11. ARD e ZDF
12. Articolo 19
13. Associazione delle televisioni commerciali europee (ATC)
14. Associazione europea delle radio (AER)
15. Associazione delle concessionarie di pubblicità di televisione e radio (EGTA)
16. Automattic, Jodel, Seznam, Twitter e Vimeo
17. Avaaz
18. AWO
19. Axel Springer
20. BEUC: Ufficio europeo delle unioni dei consumatori
21. Bitkom
22. Bouygues Europe
23. Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV)
24. Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA)
25. Center for Democracy and Technology (CDT)
26. CENTR
27. Civil Liberties Union for Europe (Liberties)
28. Classifieds Marketplaces Europe (CME)
29. Fornitori di servizi di infrastrutture cloud in Europa (CISPE)
30. Cloudflare
31. Coalition for App Fairness (CAF)
32. Computer & Communications Industry Association (CCIA)
33. Deutscher Anwaltverein (DAV)

34. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

35. Digital Online Tech Europe (DOT) 36. Dropbox 37. DuckDuckGo 38. E-Commerce Europe (ECOM) 39. Electronic Frontier Foundation (EFF) 40. Etsy 41. EU DisinfoLab 42. Eurocities 43. EuroISPA 44. Europabeauftragter der deutschen Landesmedienanstalten (DLM) 45. Europe's Videogaming Industry (ISFE) 46. European Association of E-Pharmacies (EAEP) 47. European Brands Association (AIM) 48. Unione europea di radiodiffusione (UER) 49. European Cities 50. European Council of the Liberal Professions (CEPLIS) 51. European Digital Rights (EDRi) 52. Forum europeo sulla disabilità 53. European Federation of Journalists (EFJ) 54. European Games Developer Federation (EGDF) 55. European Gaming and Betting Association (EGBA) 56. European Holiday Home Association (EHHA) 57. European Internet Services Providers Association (EuroISPA) 58. European Magazine Media Association (EMMA) 59. European Media 60. European Newspaper Publishers' Association (ENPA) 61. Centro di politica europea 62. Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) 63. European Tech Alliance (EUTA) 64. Associazione degli operatori di reti di telecomunicazioni europei (ETNO) 65. Federation of European Data and Marketing (FEDMA) 66. Federation of Small Businesses (FSB) 67. Fondation Descartes 68. Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) 69. Glassdoor 70. Global Witness 71. Google

75. Imaging Consumables Coalition of Europe, Middle East and Africa (ICCE)

72. GSM Association (GSMA)

73. Hate Aid
74. IAB Europe

76. Information Technology Industry Council (ITI)		
77. International Video Federation (IVF)		
78. Internet Commission		
79. Internet Society		
80. Magazine Media		
81. Match Group		
82. Microsoft		
83. Missing Children Europe		
84. Mozilla		
85. News Media Europe		
86. Orange		
87. Panoptykon		
88. Pinterest		
89. Political Intelligence		
90. Rakuten Group		
91. Reddit		
92. Reporter senza frontiere		
93. Seznam.cz, Lilo, Google, Verizon Media e Microsoft		
94. Shopify		
95. Snap		
96. Society of Audiovisual Authors (SAA)		
97. Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO)		
98. Swedish Trade Association		
99. Telefonica		
100. Together Against Counterfeiting (TAC) Alliance		
101. Tutanota		
102. Twitch		
103. Twitter		
104. Verband der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs		
(VÖWG)		
105. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e. V. (VDZ)		
106. Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)		
107. Vodafone		
108. Wikimedia Foundation		
109. World Federation of Advertisers (WFA)		

# PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 2000/31/CE
Riferimenti	COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 8.2.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 8.2.2021
Commissioni associate - annuncio in aula	20.5.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	Patrick Breyer 22.4.2021
Esame in commissione	12.4.2021 3.6.2021 21.6.2021 14.7.2021
Approvazione	14.7.2021
Esito della votazione finale	+: 37 -: 24 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Bartosz Arłukowicz, Damian Boeselager, Isabel Santos, Yana Toom, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima

PE692.898v07-00 132/133 AD\1238219IT.docx

# VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

37	+
ID	Peter Kofod
NI	Laura Ferrara, Martin Sonneborn
PPE	Bartosz Arłukowicz
Renew	Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Yana Toom, Dragoş Tudorache
S&D	Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva
The Left	Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo
Verts/ALE	Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Tineke Strik

24	-
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska
ID	Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche
PPE	Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

# Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti